Luigi Benalli dentista

di Ostiglia

10 Novembre 36

Cav. Luigi Scaramucci - Cartoleria e Libreria Via Lucrezio Caro N.ri 50-58-60 - Roma

Gabinetto Dentistico Benatti

Corso Vitt. Em., 30 - Ostiglia - Corso Vitt. Em., 30

li 18 Ottobre 1937 - XV°

Eccellenza Bonomi

Roma

Anche a nome dei miei parenti dottori Pancera La ringrazio vivamente per averci così gentilmente ricevuti e ascoltati.

Appena sarà possibile Le faremo conoscere i nominativi della Commissione esaminatrice e la sede Universitaria.

Se sarà possibile aiutarli Le garantisco che ne varrebbe proprio la pena, perchè si tratta di giovani meritevoli sotto ogni riguardo e che sapranno riconoscere il bene che Lei può far loro.

Dalla segreteria locale del fascio non posso ancora sapere se il 28 corr. farò parte dei gerarchi che verranno a Roma; ma in ogni caso se non proprio il 28 corr. io conte=

rei venire ai primi di Novembre p.v.

A quell'epoca probabilmente Lei avrà potuto parlare con il funzionario degli Interni e così vedremo insieme cosa sia il caso di consigliare a quel signore di Trieste.

Anche per quella mia cosa personale amerei sapere a che punto siamo, poiché qui tutto tace!

Perdoni le noie che le reco, ma spero presto di dimostrarle di meritare la Sua benevolenza.

Distinti ossequi dal

Suo devot.mo

Luigi Benetti



A. Sua Eccellenza

L'Avv.to Ivanoe Bonomi

– Roma –

Piazza della Libertà 4

Mittente: Luigi Benetti - Adunanza

ostiglia

ROMA * DISTRIBUZIONE *
4 - 5
20 • X
XV

Avv. Prof. Fragola - Napoli

M E M O R I A D I F E N S I V A

per

il Signor BENATTI LUIGI

Al sig. Benatti Luigi è imputato l'esercizio abusivo dell'odontoiatria. -

A parte altri rilievi di fatto, sta come punto fondamentale della causa, che il Benatti HA IL DIRITTO DI ESERCITARE LA O= DONTOIATRIA - e perciò il fatto addebitatogli non costituisce reato. -

Valga sottoporre alla giustizia del Giudice adito una breve illustrazione della questione.

I°

L'esercizio dell'odontoiatria, che era stato libero fino al 1888 - da questa epoca fu, prima subordinato ad autorizzazione Governativa - poi, con la Legge del 31 Marzo 1912 N.298, fu limitato ai Laureati in medicina e chirurgia (art.1) - ma, con le disposizioni transitorie, furono autorizzati a continuare l'esercizio anche coloro che venissero riconosciuti idonei per esami (art.3) e per titoli (art.4). -

Scoppiata la Guerra Europea, il Governo ebbe di mira di sollecitare il rimpatrio dei Sanitari che trovavansi all'Estero, muniti di diplomi Esteri - e col Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915 N.1311 provvide così :

"Art.3 - E' concesso ai Cittadini Italiani, RIMPATRIATI o rifu= "giati nel Regno IN OCCASIONE ED IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA, "muniti di DIPLOMI ESTERI PER L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI SANI= "TARIE, di esercitare nel Regno la professione cui sono abilita=

"ti dai relativi diplomi.

"Il godimento di QUESTA CONCESSIONE è subordinato alla prova, da "fornirsi dagli interessati, della qualità di Cittadino Italiano "o di RIMPATRIATO o rifugiato IN CONSEGUENZA ED IN OCCASIONE DEL- "LA GUERRA, ed alla preventiva REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA a norma "dell'art.65 del Regolamento generale sanitario 3 Febb.1901 n.45"

Il Benatti nel luglio 1916 era a Parigi, e vi aveva conseguito il diploma di CHIRURGO DENTISTA all' ECOLE DENTAIRE", ISTITUTO SUPERIORE riconosciuto dal Governo della Reppubblica Francese con decreto del 25 novembre 1896 del Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ed essendo rientrato, e al 16 novembre 1917 arruolato per mobilitazione, IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA, fece registrare il suo diploma a norma dell'art.3 summentovato, presso il Comune di Ostiglia, con CONVALIDA DELLA R. PREFETTURA DI MANTOVA (V. cer= tificato).

Fece il suo dovere di COMBATTENTE, col grado di Sottotenente di Fanteria nel 35° e nel 119° Reggimento Fanteria.

Alla fine delle operazioni belliche, esercitò regolarmente la sua professione in base alla CONSEGUITA AUTORIZZAZIONE di che nel detto art.3 e relativa procedura di esecuzione (registrazione nel Comune di Ostiglia, convalida della R.Prefettura di Mantova),con esercizio pubblico e notorio.

II°

Al 1923 il Governo del Re si preoccupò di sistemare definitiva= mente il personale sanitario proveniente dall'estero; ed emanò il R.D.L. 22 marzo 1923 n.795, in cui si legge :

"art.1 - Coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di "professioni sanitarie, abbiano esercitato, pubblicamente e no=

"toriamente, la loro professione nel Regno, a norma dell'art.
"3 del D. Lt.22 agosto 1915 n.1311, possono essere definitiva=
"mente autorizzati alla CONTINUAZIONE nel Regno dell'Esercizio
"professionale medesimo". -

L'art.2 stabilisce che l'autorizzazione è data dal Ministro dell'Interno, fissando per le domande un termine di un mese dalla pubblicazione delle norme da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale. -

L'art. 4 dice :

"La concessione contenuta nell'art.3 del D.Lt.22 agosto 1915
"n.1311 è CONFERMATA sino a sei mesi dalla pubblicazione del
"presente decreto". -

Nella nostra disamina legislativa è uopo anche menzionare l'obbligo dell'esame di Stato, istituito dalla legge Gentile, e che fu esteso anche agli odontoiatri: meno che ai laureati anteriormente al 31 dicembre 1923 e agli autorizzati precedentemente, quando gli esami di Stato ancora non esistevano in Italia (R. D.L. 16 ottobre 1924 n.1755).

III°

Ma l'esecuzione di questi decreti dette luogo a molte contro=versie, sia in ordine all'estensione dei poteri della commissio=ne giudicatrice, sia in ordine ai termini di decadenza, sia alla procedura adottata.

E il Duce si rese perfettamente conto del malessere che regnava nella classe di questi che - dopo tutto - erano i COMBATTEN=TI, i quali erano tornati dall'estero in Italia per fare il loro dovere di soldati; avevano valorosamente combattuto le bat=

taglie più cruenti, e poi, ... finita la festa ...., si ve= devano tolta quella possibilità di guadagnarsi il pane in quel- la Patria ove erano tornati per difenderla e che avevano difesa. Le manchevolezze di questi decreti furono presenti alla sensi= bilità del Capo del Governo, che vide come per profili procedu= rali, di termini e di decadenze, molti non avevano potuto ot= tenere la sistemazione.

E l'intuito del Capo della nuova Italia intravide questo disagio morale dei COMBATTENTI: e volle portarvi il debito rimedio.

A seguito di elaborazioni molto complesse, Egli propose al Parlamento, nella seduta del 25 aprile 1933 A.XI, il disegno di legge, che si trova negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, legislatura XXVII, sessione 1929-33, documento n.1711, sotto il titolo :

"SISTEMAZIONE GIURIDICA DI ALCUNA CATEGORIE DI DENTISTI PRATICI"

La relazione dà ragione dei provvedimenti proposti.

La prima parte del disegno di legge mira a sistemare vecchie categorie di dentisti. La seconda riguarda coloro che presta= rono SERVIZIO da odontoiatri durante la guerra libica e nella guerra 1915-18 NEL Regio Esercito. Seguono altre tre categorie di dentisti provenienti dalle Provincie redente.

Il punto che ne interessa è quello che segue :

Dice così la Relazione del Capo del Governo :

"G) Quest'ultima categoria riguarda quei dentisti rimpatriati "a causa della guerra, ai quali venne concessa, ai sensi del "D. Lt. 22 agosto 1915 n.1311, l'autorizzazione provvisoria "di esercitare la propria professione, e che non conseguirono

"l'autorizzazione definitiva, ai termini del R.D. Legge 22 mar=
"zo 1923 n. 795.
"In seguito all'interpretazione letterale data dal Consiglio di
"Stato alle disposizioni contenute nei citati decreti, in occa=
"sione di ricorsi prodotti dagli interessati, molti dentisti
"che, secondo lo spirito della legge, non avrebbero potuto be=
"neficiare delle disposizioni medesime, ottennero tuttavia l'au=
"torizzazione definitiva. Rimase, quindi, escluso dalla convali=
"da del titolo provvisorio un esiguo numero di dentisti, i qua=
"li, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del
"Ministero.
"E' sembrato, quindi, equo comprendere nel presente provvedimen-
"to legislativo anche costoro, fra i quali, è opportuno rileva=
"re, sono alcuni che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero
"ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti,
"come infatti è avvenuto in Francia per i diplomi dell' ECOLE
"DENTAIRE". -

Come avvertesi, è precisamente IL CASO NOSTRO, nominativamente indicato.

Ed ecco il testo del disegno di legge :

" Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, entro il 31 dicem= bre 1934, in seguito ad una prova di esami, l'abilitazione al= l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che, sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, si trovino in una delle seguenti condizioni :

a) di avere, all'entrata in vigore della legge 31 marzo 1912 n.

298 esercitato personalmente e notoriamente l'odontoiatria, purchè alla stessa data avessero raggiunta la maggiore età ;

b) di aver prestato servizio di odontoiatria durante la guerra libica e quella del 1915-18 nel Regio Esercito, nella Regia Marina od in Corpi assimilati, sebbene non fossero abilitati allo esercizio dell'odontoiatria a termini degli art.3 e 4 di detta legge, purchè nel 1912 esercitassero la professione suddetta, direttamente o come coadiutori ;

c) di non aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione a norma della legge 23 giugno 1927 n.1187, quantunque alla sua entrata in vigore fossero in possesso dei requisiti per conseguirla ;

d) di non aver conseguito, nelle circostanze di cui alla lettera precedente, l'abilitazione professionale per non avere ancora ottenuto, all'entrata in vigore della legge, la cittadinanza italiana, quantunque in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 1 di detta legge, purchè successivamente abbiano conseguito la cittadinanza stessa ;

e) di non aver conseguito, nelle stesse circostanze, l'abilitazione predetta, perchè indipendentemente dalla cittadinanza non si trovavano, all'entrata in vigore della legge, in possesso della concessione per odontotecnico di cui alle ordinanze 20 marzo 1892 e 14 febbraio 1914 del cessato Impero Austriaco; semprechè alla attuazione del R.D. 25 settembre 1921 n.1388 avessero raggiunto la maggiore età ed esercitassero da almeno due anni il tirocinio previsto dalle suddette ordinanze ;

f) di aver esercitato personalmente e notoriamente l'odontoiatria

nel cessato Stato libero di Fiume, quantunque sprovvisti della au=
torizzazione del Capo del Governo di detto Stato o dell'abilitazio-
ne rilasciata dal Ministro dell'Interno di Budapest, ai sensi del=
l'art.2 del R.D. 16 agosto 1926 n. 1914, purchè abbiano conseguito
la cittadinanza italiana ;

g) di non aver conseguito l'autorizzazione definitiva all'esercizio
della odontoiatria, ai sensi del R.D. Legge 22 marzo 1923 n.795, pur
essendo in possesso della relativa autorizzazione provvisoria previ=
sta dallo art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n.1311,
purchè non abbiano definitivamente rivolto ad altro campo la propria
attività.

" Art. 2

Le domande degli aspiranti all'abilitazione di cui all'articolo
precedente saranno sottoposte all'esame di una Commissione isti=
tuita presso il Ministero dell'Interno e nominata dal Ministro
dell'Interno d'intesa col Ministero dell'Educazione Naz.
Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun grava-
me nè in via amministrative nè in via giudiziale.
La prova di idoneità sarà data presso le Regie Università designa-
te dal Ministero dell'Educaz. Naz.; dinanzi ad una Commissione e=
saminatrice nominata dal Rettore dell'Università e composta nei
modi da stabilirsi con le norme di attuazione della presente leg-
ge, le quali verranno emanate dal Ministero dell'Interno di con=
certo col Ministero dell'Educaz. Naz.

" Art. 3

Le spese pel funzionamento della Commissione Centrale e delle Com-
missioni esaminatrici saranno a carico dello Stato e graveranno

su appositi capitoli da iscriversi rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno ed in quello dell'Educazione Naz.

Ciascun richiedente deve versare all'Ufficio del Registro, quale contributo per le spese anzidette, la somma di L.200, ed allegare alla domanda la ricevuta comprovante tale versamento.

Ai membri delle Commissioni saranno corrisposte le indennità previste dalle disposizioni contenute nei RR. DD. 8 maggio 1924 n. 843 e 10 luglio 1924 n.1368 modificate dal R.D. 20 novembre 1930 n.1491, escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della spesa degli anzidetti Ministeri le necessarie variazioni in relazione ai precedenti commi.

" Art. 4

Il conseguimento dell'abilitazione di cui alla presente legge è subordinato al pagamento da parte degli interessati della tassa di concessione di lire 300". -

IV°

Ma, dopo la presentazione di questo disegno di legge, intervenne un fatto nuovo, per cui non vi fu più bisogno dell'intervento del Parlamento.

Questo disegno di legge era stato da taluni ritenuto troppo ampio; altri avrebbe voluto restringerlo ai combattenti e ai redenti dall'Austria-Ungheria e ai provenienti da Fiume.

Comunque, non arrivò alla discussione, perchè il Parlamento aveva delegato al Governo i poteri legislativi in materia sanitaria.

Infatti la legge 6 luglio 1933 n.947 conferì al Governo del Re la

potestà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, CON FACOLTA' DI MODIFICARLE E DI INTEGRARLE anche in relazione al nuovo ordinamento amministrativo delle Provincie e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. -

Non si ha bisogno di avvertire che questa legge non dà al Governo la semplice facoltà di coordinamento del testo unico; ma anche di INNOVARE (modificare e integrare) alle disposizioni esistenti.

Preso atto dell'esistenza della delegazione legislativa, al Potere giudiziario non spetta sindacarne il modo di esecuzione: dovendo semplicemente applicare le norme delegate.

Così chè, essendo il Governo del Re in possesso della potestà legislativa DELEGATA, era assorbito il disegno di legge sopra indicato, che ci servirà però come mezzo d'indagine della volontà del Duce. -

Il Governo infatti, NELL'ESERCIZIO DI QUESTA SUA POTESTA' DELEGATA emanando il testo unico, delle leggi sanitarie, con le disposizioni TRANSITORIE risolse la questione.

TESTO UNICO LEGGI SANITARIE R.D. 27 LUGLIO 1934 N.1265 ART. 367 =

"Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi "dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professio= "ne di medico chirurgo :

"a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio "in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 Ottobre "1924 n.1755 concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi "dentaria ;

"b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano

"in possesso di concessioni dell'esercizio dell'odontotecnica rila=
"sciate dalla competente autorità del cessato Impero austro-unga=
"rico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927 n.1187 con=
"cernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati
"delle nuove provincie del Regno e dal R. Decreto,14 giugno 1928
"n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione
"sanitaria vigente nel Regno.
"Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si
"applicano le disposizioni del presente testo unico, relative al=
"l'esercizio delle professioni sanitarie. "

V°

Il comma a) dell'art.367, dunque, ci dice :

Chi prima del 1924 fu legalmente abilitato, resti autorizzato ad esercitare.

Una volta autorizzato, bene autorizzato.

Non fa distinzioni fra le autorizzazioni provvisorie di guerra (decreto 1915) e le autorizzazioni definitive (decreto 123): e ciò perchè S.E.Mussolini ha bene spiegato nella citata Relazione, ove anzi il caso dell'imputato è preveduto SUB VERBO SIGNANTER :

"Rimase quindi escluso dalla convalida del titolo provvisorio un
"esiguo numero di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono
"i provvedimenti negativi del Ministero.
"E' sembrato quindi equo comprendere nel presente provvedimento
"legislativo anche costoro, fra i quali, è opportuno rilevare, so=
"no alcuni CHE, OVE FOSSERO RIMASTI ALL'ESTERO, AVREBBERO OTTENUTO
"la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, COM'E' INFAT=
"TI AVVENUTO IN FRANCIA PER I DIPLOMI DELL'ECOLE DENTAIRE ".

E a questa disposizione dell'art.367 a non si può dare altra spie= gazione e interpretazione, salvo a dire che il legislatore sia di= ventato demente.

Infatti l'art.367 a non può riferirsi a chi avesse già prima con= seguita l'autorizzazione DEFINITIVA, e ciò perchè sarebbe stata una disposizione superflua.

Gli autorizzati definitivamente in base al decreto del 1922 non a= vevano bisogno di una posizione TRANSITORIA, che li autorizzasse; perchè, si noti e si ripete, questo art.367 è una disposizione di carattere TRANSITORIO, come si legge nel titolo X del testo unico, sotto cui è riportata: "DISPOSIZIONI TRANSITORIE".

E', per essere una disposizione transitoria, non avrebbe alcun senso se non dovesse essere interpretata come una DEROGA alla legge generale.

Se fosse soltanto la CONFERMA delle norme e delle autorizzazioni definitive già date, sarebbe stata superflua; ed altresì sarebbe stata erroneamente compresa nelle disposizioni TRANSITORIE: per= chè queste costituiscono sempre eccezione alla norma ordinaria e SANATORIA DI POSIZIONI ECCEZIONALI.

Una norma transitoria che non sia transitoria, cioè che sia la con= ferma della regola, costituirebbe una STULTIZIA del legislatore: ed è precetto fondamentale d'interpretazione, invece, che la legge devesi intendere nel senso che non può dire cose stolte.

L'eccezione, dunque, che questa norma TRANSITORIA ha voluto dichia= rare è la seguente :

Chi SIA STATO per una volta legalmente abilitato all'esercizio di odontoiatria prima del 1924,lo si consideri tuttora abilitato.

Il legislatore ha inteso che l'aver conseguito una volta l'abili=
tazione (sia pure temporaneamente per e durante la guerra) debba
aver valore di autorizzazione definitiva.

VI°

E non può aver riferimento alla sola autorizzazione DEFINITIVA per
un' altra considerazione.

Sono tuttora in corso avanti le Autorità Amministrative (Ministero
e Consiglio di Stato) ricorsi di odontoiatri non risoluti (tra gli
altri, uno dell'imputato) e a questi ricorsi si è data efficacia
sospensiva: come risulta dalle decisioni del Consiglio di Stato, 4^
sezione, ricorso Mele, 18 agosto 1934; ricorso Schioppa ed altri
19 Ottobre 1934; e Pretore Torre Annunziata, 30 giugno 1934, im=
putato Cagnetta Gioacchino: essendo l'esercizio "continuazione" di
quello autorizzato col decreto 1923 fino a che le contestazioni
non siano risolute.

Ora si noti: a parte ciò, se potesse sostenersi che l'art.367 si
riferisce alla GIA' CONSEGUITA autorizzazione DEFINITIVA (e non
anche alla provvisoria), nè verrebbe un'altra stortura legisla=
tiva, questa :

L'art.367 ha posto un CATENACCIO alle autorizzazioni conseguite
fino alla legge del 1924: dunque, se si dovessero intendere le so=
le "DEFINITIVE", avverrebbe che, quando domani il Consiglio di Sta-
to avesse ad accogliere uno o più dei ricorsi su mentovati, la sen=
tenza del Magistrato amministrativo sarebbe frustrata di ogni ef=
fetto, in quanto che la legge 1934 art.367 si intenda abbia limi=
tata la facoltà d'esercizio alle autorizzazioni datate prima del
1924, e non a quelle che, in conseguenza delle future decisioni,

saranno conseguite domani.

Questa storture è inutile illustrare, perchè nella interpretazione della legge bisogna sempre accogliere quel significato che "VITIO CARET". -

E la logica interpretazione, dunque è che l'autorizzazione conseguita prima del 1924, come che sia provvisoria o definitiva, varrà in futuro per l'esercizio odontoiatrico.

Questo concetto risponde altresì alla volontà del Capo del Governo, che si era reso iniziatore del disegno di legge su riportato; ed è impossibile supporre che Egli POTESSE RINNEGARE SE' STESSO.

Sarebbe semplicemente audace voler ammettere che lo spirito geniale del Duce abbia inteso disconoscere la sorte dei COMBATTENTI, tornati dall'estero per sacrificarci alla Patria: essi che all'estero avrebbero trovato il loro pane.

La volòntà ESPRESSA del Duce, il suo proposito e la sua politica combattentistica indicano lo spirito che anima la norma. E cioè: chi fu ammesso ad esercitare la professione DURANTE LA GUERRA, a guerra finita non sia gettato via come limone spremuto.

Sarebbe fare offesa non solo al pensiero combattentistico di Mussolini; ma serebbe, peggio, pretendere che Egli si sia RIMANGIATO il disegno di legge avanti riportato a favore dei rimpatriati di guerra, proprio ora che Egli non più aveva bisogno del Parlamento, essendo stato investito di DELEGA LEGISLATIVA.

VII°

Poichè dunque ci sembra evidentemente dimostrato che l'art.367 ha sanato la situazione giuridica, non ci resta che stabilire in fatto che il Benatti trovasi ad avere l'autorizzazione anteriore al 1924,

e precisamente quella stabilita dal D.Lt.1915, art.3. -

E l'ATTO AMMINISTRATIVO è costituito dalla legittima REGISTRAZIONE del diploma francese al Comune di Ostiglia e dalla relativa convalida della Prefettura di Mantova. -

Questo atto amministrativo costituisce il titolo legittimo ed efficace, in base al quale quella autorizzazione, che fu valida fino al decreto del 1923, continua ad aver validità oggi in base all'art. 367 del nuovo testo unico delle leggi sanitarie 1934.

Questo titolo ha ripreso per ciò tutta la sua efficacia giuridica, conferendo al sig. Benatti il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

Non occorre dire che, al di fuori della registrazione del diploma estero presso il Comune e della relativa convalida presso la Prefettura - come già avvenne pel Benatti fin dal 1916 - non occorre altro intervento di Autorità amministrativa superiore.

E infatti, mentre il decreto del 1923 lasciava alla discrezione del Ministero la concessione della definitiva autorizzazione, il decreto del 1915 dava la potestà amministrativa di autorizzare l'esercizio sanitario durante la guerra all'Autorità LOCALE (Comune e R.Prefettura), ai termini del regolamento 1901.

Dice così questo art.65 regol.3 febbr.1901 n.45 :

"I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, I DENTISTI "che intendono esercitare abitualmente in un Comune la loro profes= "sione, dovranno far registrare il loro diploma presso l'UFFICIO "MUNICIPALE entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso resi= "denza. Di ogni registrazione del diploma sarà dal Sindaco trasmes= "sa notizia al PREFETTO, che farà verificare dal MEDICO PROVINCIALE

"LA VALIDITA' DEL TITOLO".

E' un accertamento amministrativo demandato agli organi locali. Trattasi di uno di quei così detti atti amministativi "di accertamento". Conseguitolo, il diritto del Benatti all'esercizio professionale fu perfetto, e non più abbisognevole di altro intervento superiore.
L'atto di RICOGNIZIONE che il Comune e la Prefettura fecero al 1916, è provvedimento amministrativo completo ed efficace, constando delle formalità solo ed esclusive che la legge richiedeva.
Avendo il Comune e la Prefettura riconosciuto al 1916 la validità del titolo estero e data l'autorizzazione all'esercizio odontoiatrico durante la guerra (esercizio eseguito con comune unanime soddisfazione) l'autorizzazione, già perfetta, oggi rivive per l'art.367 t.u.1934; e produce tutte le conseguenze giuridiche; perchè il nuvo T.sanitario sanna la situazione giuridica autorizzata prima del 1924, come si è detto.

VIII°

Naturalmente, per gli effetti del 1° capoverso dell'art.2 del Cod.Pen. non può costituire reato il fatto che, avvenuto anteriormente al t.u. 1934 per questo testo, posteriore, non costituisce più reato.
E' per queste ragioni quindi che

SI CONCLUDE

perchè la Giustizia del Pretore voglia assolvere l'imputato con la formola che "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO".
Subordinatamente, per INESISTENZA.

lì.....

f.to Avv. Prof. Giuseppe Fragola

POSIZIONE DI BENATTI LUIGI

1) Ho legalmente esercitato in base al Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 e nel 1923 ho prodotto regolare istanza al Ministero per ottenere la convalida dell'esercizio.

2) Con nota N. 4094 Div. San. del 10 marzo 1924 la Prefettura di Mantova mi ha comunicato che il Ministero adottanto il parere della apposita Commissione respingeva la mia istanza perchè il diploma era ritenuto non valido per l'esercizio sul territorio della Repubblica francese.

3) Per un errore del mio legale decorsero i termini per un Ricorso al Consiglio di Stato sicchè dovetti accontentarmi del ricorso in via straordinaria al Re, il cui esito negativo mi venne comunicato nel 1925.

4) Nel 1928 prendendo lo spunto dalla promessa fatta dal Governo al Senato per bocca di S.E. Martelli in occasione della approvazione della Legge sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ripresentai un esposto al Ministero.

segue 4) Mi risposero che dato che nessun elemento nuovo era emerso che potesse smuovere il voto contrario della Commissione del 1923 e del Decreto Reale di reiezione del 1925, il Ministero non poteva prendere nessun provvedimento favorevole.

5) Nel 1930 conosciuta la decisione del Consiglio di Stato che annullava l'abilitazione ai "Montenegrini" mi sono presentato alla Sanità ed a S.E. Arpinati per mettere in evidenza che se la Commissione del 1923 non avesse commesso l'eccesso di potere sentenziato dal Consiglio di Stato io avrei dovuto fin d'allora ottenere la convalida all'esercizio professionale. Aggiungo anzi che il Comm. Zannelli espressamente interpellato da S.E. Arpinati aveva risposto che dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 1929 si era stabilità nei miei confronti una crudele sperequazione e dato che pur non avendone l'obbligo, il Ministro ne aveva la facoltà ripresentassi un nuovo esposto nel senso di domandare che mi venisse usato il trattamento usato ai "Montenegrini" in forza della sentenza del Consiglio di Stato.

6) Ripresentai l'esposto nel senso su accennato ma disgraziatamente in quell'epoca cominciò alla Sanità il lavorio per la preparazione del famoso disegno di Legge N. 1711 e così tar-

segue 6) dando ad avere risposta mi presentai a S.E. Aprinati.

Egli mi informò che dato il lavoro ormai avanzato per la promulgazione di una Legge che doveva sistemare varie categorie di dentisti; veniva meno la necessità di fare un provvedimento personale per me, ma che stessi tranquillo che il mio caso sarebbe stato sicuramente compreso.

7) Morta prima di nascere nel 1933 la Legge su accennata effettivamente mi comprendeva, sono tornato alla Sanità dove venni consigliato di ripresentare istanza giacchè era in animo della Direzione di Sanità di domandare al Ministro l'autorizzazione a richiamare in vita la Commissione del 1923, la quale al vaglio dei fatti nuovi ma specialmente della sentenza del Consiglio di Stato che stabiliva essere formale il compito che la legge le attribuiva, anzichè intrinseco come in fatto svolse, avrebbe dovuto correggere il voto contrario espresso nel 1923.

8) L'autorizzazione a richiamare in vita la Commissione pare non sia stata accordata, ed allora mi venne risposto (cosa molto strana) che la mia domanda era respinta perchè presentata con enorme ritardo!!!. Da qui la impugnativa di detta risposta à la causa al Consiglio di Stato, con il risultato che avemmo conoscemmo

9) Il 4 febbraio 1935 per iniziativa del Sindacato Medico di Mantova fui processato per esercizio abusivo della professione. La Pretura accogliendo la mia tesi di diritto mi ha assolto con la formula "Perchè il fatto non costituisce reato" in applicazione dell'art-367 A del T.U. Leggi Sanitarie. Il P.M. interpose appello ma il 28 gennaio u.s. il Tribunale di Mantova ha pienamente confermato la sentenza del primo giudizio.

A maggiore sostegno della tesi aggiunto che la sentenza è stata sottoposta al giudizio, certo autorevole, del giurista Foschini autore di un commento al T.U. Leggi Sanitarie, ed egli elogiando la sentenza ha scritto in questi giorni che non vi può esser dubbio che la portata dell'art. 367 A vada estesa anche alle autorizzazioni provvisorie concesse col decreto Luogotenenziale del 22 agosto 1915 N. 1311. Tanto la sentenza che il Commento favorevole del Giurista Foschini saranno quanto prima pubblicate sulla rivista di giurisprudenza Diritto Nuovo o Nuovo Diritto.

10) Alla stregua dei fatti su esposti a me pare che due siano i modi ri risolvere favorevolmente questa mia disgraziata vicenda.

Il primo abilitandomi, attuando quanto stava per fare

validità del diploma per l'esercizio professionale in Tunisia.

11) Anche sotto ~~anche~~ un'altro profilo la mia professione appare eccezionalmente disgraziata.

Come risulta dalle sentenze che mi riguardano io ho esercitato la professione a Fiume durante l'occupazione D'Annunziana.

Con una Legge del 1926 estesa a tutto il regno nel 192[illegible], furono e continuano ad essere abilitati coloro che hanno esercitato a Fiume con autorizzazione di D'Annunzio o del Ministero dell'Interno di Budapest. Io non posseggo detta autorizzazione solamente per il fatto che ero odontoiatra legalmente esercente in Italia, in forza del Decreto Luogotenenziale del 1915.

Ne deriva quindi che è premiato chi ha esercitato privo di qualsiasi titolo, ed è crudelmente sacrificato chi ha esercitato in piena legalità.

S.E. Ampinati nel 1930, e cioè estendendo anche a me il beneficio della sentenza del Consiglio di Stato del 1929 che abilitò i "Montenegrini" .

Il secondo, applicare l'art. 367 A del T.U. Leggi Sanitarie in armonia con le sentenze che mi riguardano.

E non è a dire che questa soluzione possa preoccupare per il numero, perchè la Sanità certamente deve sapere come son io che i dentisti che hanno realmente esercitato in base al Decreto Luogotenenziale del 1915 e che produssero la loro istanza al vaglio della Commissione del 1923 furono 43, dei quali : 29 furono subito abilitati perchè i loro titoli ritenuti regolari, 9 "Montenegrini denunciati all'Autorità Giudiziaria per supposta falsità dei diplomi, e 5 francesi (ridotti ora a tre) furono bocciati (eccesso di potere) perchè il diploma fu ritenuto non valido per l'esercizio in Francia.

Aggiungo a questo proposito che la Sanità deve essere in possesso di un documento che ha ispirato il Comma G. del disegno di Legge N. 1711 prova così che il governo farncese ha nel dopo-guerra riconosciuto il diploma dell'Ecole Dentaire.

Del resto io ho prodotto al Consiglio di Stato un documento del Console Generale d'Italia a Tunisi che afferma la piena

Copia aut. in bollo in potere
Sig. Benatti

In Nome di Sua Maestà

N° 203 reg.dec.
" 220/35 " ric.

Vittorio Emanuele III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d'Italia

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. 4^)

ha pronunciato la seguente

Decisione

sul ricorso proposto da Benatti Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Giuseppe Fragola.

contro

Il Ministero dell'Interno costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

e, intanto per la sospensione del provvedimento ministeriale, di cui alla nota 13 marzo u.s. n° 6944 della Prefettura di Mantova, con il quale venne dichiarato di non trovar luogo a provvedere per istanza avanzata dal ricorrente per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria con invito al ricorrente stesso di astenersi dallo esercizio professionale.

Visto il ricorso contenente la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti gli allegati al ricorso;

Visto l'atto di costituzione dell'avvocatura dello Stato;

Udito alla pubblica udienza del 13 aprile 1935 XIII° la relazione del Referendario Castelli Avolio e le de= duzioni e conclusioni dell'avv. dello Stato Grassia per il Ministero dell'Interno.

Nessun comparso per il ricorrente;

Ritenuto in

Fatto

Che il Sig. Luigi Benatti,diplomato dentista a Parigi all'Ecole Dentaire Française,riconosciuta dal Governo Francese,rientrò nel Regno a seguito della Guerra,regi= strò nel comune di Ostiglia il suo diploma con convali= dazione della Prefettura di Mantova,ed esercitò ivi la sua professione in virtù dell'art.3 del Decreto Luogote= nenziale 22 agosto 1915 n° 1311. A seguito del decreto legge 22 marzo 1923 n° 795,produsse istanza al Ministe= ro dell'Interno per ottenere l'autorizzazione definiti= va all'esercizio odontoiatrico ,ma il Ministero,con co= municazione del 15 marzo scorso dichiarava di non trovar luogo a provvedere sull'istanza per la scadenza del ter= mine stabilito nel decreto del 1923,con invito al Benat= ti di astenersi dall'esercizio professionale. Contro ta= le provvedimento l'interessato ha prodotto ricorso a que= sto Collegio,notificato il 9 marzo scorso al predetto Mi= nistero,depositato il successivo giorno 30.-

Deduce il ricorrente che a seguito della decisione di questo Consiglio resa su ricorso Gilardi Casalbore ed al=

tri,del 4=25 ottobre 1929 n° 588,con la quale veniva ri=
levato il difetto del Ministero a sindacare il merito del
titolo estero,egli aveva diritto alla conferma richiesta.
Il Ministero pertanto,per il principio dell'uguaglianza
di trattamento,avendo provveduto positivamente in altri
casi simili,doveva provvedere nell'istesso senso a favo=
re del ricorrente.

Deduce ancora che il termine stabilito dall'articolo
2 del decreto del 1923,per la presentazione delle doman=
de per ottenere l'autorizzazione definitiva è semplice=
mente ordinatorio e non perentorio e improrogabile come
ha ritenuto il Ministero,e che,in ogni modo,per effetto
dell'art.367 del testo unico delle leggi sanitarie 27 lu=
glio 1934 n° 1265,in relazione al progetto di legge pre=
sentato dal Capo del Governo col n° 1711 nella seduta 25
aprile 1933 alla Camera dei Deputati e poi assorbito in
virtù dei pieni poteri di cui alla legge 6 luglio 1933
n° 947,l'autorizzazione è di pieno diritto a chi abbia
conseguito l'autorizzazione prima del Regio decreto 16
ottobre 1924 senza alcuna distinzione.

Conclude il ricorrente chiedendo in linea pregiudi=
ziale la sospensione del provvedimento impugnato e po=
scia l'annullamento di esso,con le conseguenze di legge.

Per resistere al ricorso si è costituito il 12 apri=
le corrente,nell'interesse ed in rappresentanza del Mi=
nistero dell'Interno l'Avvocatura generale dello Stato,

la quale sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato si è rimessa alla giustizia della Sezione.

Osserva in

DIRITTO

Che,per quanto attiene all'oggetto dell'attuale stadio giudiziale,e sia alla sospensione del provvedimento impugnato,rileva il Collegio che concorrono,nella specie, motivi di grave e irreparabile danno specie per lo svimento della clientela del ricorrente,che consiglion di accordare la chiesta sospensione.

Rinviando,pertanto,ogni altra pronuncia in rito,sul merito e sulle spese.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. 4^) ordina la sospensione del provvedimento impugnato col ricorso prodotto,come in epigrafe,di Benatti Luigi e riserva ogni altro provvedimento in rito,sul merito e sulle spese.

Ordina che la presentedecisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma addì 13 aprile 1935 XIII° in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Furgiuele Mario	Presidente
Ferraris Efrem	Consigliere
Rocco Ferdinando	"

Siragusa Giuseppe — Consigliere

Gentile Giuseppe — "

Corsini Vincenzo — Referendario

Castelli Avolio Giuseppe esten. — "

In originale firmati: Mario Furgiuele,Efrem Ferraris,Ferdinando Rocco,Giuseppe Siragusa,Giuseppe Gentile,Vincenzo Corsini,Giuseppe Castelli Avolio esten.,Eraldo Tuttolomondo Segretario.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 13 aprile 1935 XIII°.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

F° AVV. ERALDO TUTTOLOMONDO

Per copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'avv. prof. Giuseppe Fragola a norma dell'art. 50 del regolamento 24=6=1924 n° 1055 per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Roma lì 15 aprile 1935 XIII°

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

RICORSO

DI

BENATTI LUIGI residente ad Ostiglia

CONTRO LA DELIBERA DEL

SINDACATO MEDICO FASCISTA DI MANTOVA

Ecc.ma Commissione Centrale per le professioni sanitarie
presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Luigi Benatti di Ostiglia ricorre, col presente atto, contro la deliberazione del Sindacato Fascista dei Medici-chirurghi della Provincia di Mantova notificatagli il giorno 17 febbraio 1937-XV.

Il ricorrente, che aveva prodotto come titolo all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti una recente sentenza della Corte di Cassazione che, giudicando irrevocabilmente sul suo caso, lo riteneva tuttora abilitato ai sensi dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, si è visto respingere la sua domanda, regolarmente documentata, con queste due sole motivazioni che qui si riproducono:

« 1) La sentenza della Corte di Cassazione rigetta il ricorso

« interposto dal Procuratore del Re avverso la sentenza di as-
« soluzione emanata nella causa intentata da questo Sindacato
« nei di Lei confronti per esercizio abusivo dell'arte sanitaria;
« assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sè
« stanti.

« 2) Posteriore ai fatti considerati nella sentenza sopra
« citata vi è la decisione della IV Sezione del Consiglio di Sta-
« to, con la quale viene respinto il di Lei ricorso contro il Mi-
« nistero degli Interni per l'annullamento dei provvedimenti
« ministeriali che Le inibivano l'esercizio professionale. Di
« questo il Direttorio ha dovuto tener conto, in quanto non
« può certo presumere di dare interpretazione differente a
« quanto ha deciso il Consiglio di Stato e per conseguenza la
« S. V. viene diffidata dall'esercitare l'odontoiatria ».

Il sottoscritto ricorrente, di fronte a questi motivi, che confondono stranamente i diversi giudizi e disconoscono il valore del giudicato della Suprema Corte, è costretto a riassumere le vicende della sua lunga battaglia per il conseguimento di un diritto, che ancora oggi — per l'accanimento ingiusto del Sindacato mantovano — gli viene contrastato.

LE TRE TAPPE: 1915, 1923, 1934.

I. - *La legge del* 1915. — Luigi Benatti, recatosi in Francia per seguire i corsi dell'*Ecole Dentaire* di Parigi, conseguì,

in data 17 luglio 1916, il diploma della predetta scuola che lo abilita alla professione di odontoiatra. Tornato in Italia, durante gli anni della guerra, egli profittò del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 che concedeva « ai cittadini « italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno in occasione e in « conseguenza della guerra, e muniti di diplomi esteri per lo « esercizio di professioni sanitarie, di esercitare nel Regno la « professione cui erano abilitati dai relativi diplomi ».

Il Benatti ottemperò regolarmente alle disposizioni di quella legge. Fece constatare la sua qualità di cittadino italiano e di rimpatriato in conseguenza e in occasione della guerra, e fece registrare il suo diploma, a norma dell'art. 65 del Regol. Generale Sanitario del 3 febbraio 1901, presso il suo Comune di residenza, Ostiglia, in data 7 agosto 1920.

Da allora, e per ben quattro anni, egli esercitò pubblicamente e notoriamente ad Ostiglia la professione di odontoiatria.

II. - *La legge del* 1923. — Nel 1923, al fine di regolare la posizione dei sanitari abilitati dal provvedimento del 1915, si emanò il Decreto-legge 22 marzo 1923 N. 795, col quale tutti coloro che, muniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continuare il loro esercizio professionale. L'autorizzazione sa-

rebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Il Benatti presentò istanza al Ministero dell'Interno per usufruire delle nuove disposizioni. Ma la Commissione nominata dal Ministero non si limitò ad esaminare la validità formale dei diplomi esteri, ma volle pronunciarsi anche sul loro valore intrinseco, e quindi alcuni ne ammise, altri ne escluse. Fra quelli esclusi, era il diploma dell'*Ecole Dentaire* presentato dal Benatti, che non potè così conseguire l'autorizzazione definitiva.

Alcuni colleghi del Benatti, ritenendo che la Commissione, giudicando sul valore intrinseco dei diplomi esteri, avesse esorbitato dal suo compito e alterate di straforo le chiare disposizioni della legge, ricorsero al Consiglio di Stato. Non ricorse, invece, il Benatti, non per scarsa fiducia nella sua causa, ma per un deplorevole contrattempo del suo legale.

Il Consiglio di Stato (Quarta Sezione), esaminò la tesi prospettata dai ricorrenti, e con decisione 4-25 ottobre 1929 ritenne che la Commissione non avesse poteri « per apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi », ma che solo potesse vagliarne « la validità formale », ed accertarne la prescritta registrazione a termini del regolamento generale di sanità. Inoltre il Consiglio di Stato, comparando la disposizione del 1915 con quella successiva del 1923, osservò che la seconda non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del pos-

sesso del diploma estero, ma aggiungeva soltanto il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio della professione in Italia.

Di questa decisione si giovarono i ricorrenti, ma non poterono giovarsi il Benatti e pochi altri che, come lui, non avevano tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato.

In tale situazione dolorosa non rimase al Benatti altra possibilità che di segnalare al Ministero dell'Interno la sperequazione di cui era vittima. Altri, più accorti, ricorrendo tempestivamente al Consiglio di Stato, avevano potuto giovarsi della sua pronunzia; egli, invece, pur avendo eguali diritti, doveva vedersi preclusa l'autorizzazione prevista dalla legge del 1923.

La fondatezza e l'equità di tali doglianze parvero persuadere il Ministero degli Interni, il quale, rendendosi conto (così si legge nella relazione al Parlamento) che ormai « erano rimasti esclusi dalla convalida del titolo un esiguo numero di dentisti, i quali, *meno accorti*, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero », propose alla Camera, col disegno di legge 25 aprile 1933, Anno XI, N. 1711, un rimedio legislativo.

Ma, come diremo altrove, quel disegno di legge non ebbe seguito; e allora il Benatti e molti altri con lui chiesero al Ministero di poter usufruire della legge 22 marzo 1923, mediante una nuova domanda e un conseguente esame della loro situazione.

L'istanza era indubbiamente opportuna e ragionevole, giacchè il giudicato del Consiglio di Stato, rilevando l'eccesso di potere in cui era caduta la Commissione del 1923, esigeva una riparazione in via amministrativa. Senonchè all'accoglimento delle nuove istanze e alla riapertura dell'istruttoria prescritta dal Decreto-legge 22 marzo 1923, ostavano i termini perentori stabiliti in quel medesimo decreto-legge. E allora il Ministero degli Interni, posto di fronte alle disposizioni tassative della legge che prescriveva un termine alle istanze degli interessati, fu costretto a dichiarare di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esecizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale provvedimento del 13 marzo 1935 il Benatti ricorse al Consiglio di Stato, e con lui ricorsero molte decine di dentisti che, per motivi varii e diversi, non avevano potuto conseguire l'autorizzazione definitiva in base alle disposizioni del 1923.

Il Consiglio di Stato, riuniti tutti i ricorsi per giudicarli con un unica sentenza, provvide subito a sospendere il provvedimento ministeriale nei suoi effetti sull'esercizio professionale.

Quindi, accantonate come non pertinenti al giudizio tutte le argomentazioni dei molti ricorrenti, che avevano ciascuno motivi propri e collaterali per impugnare il provvedimento negativo del Ministero, si soffermò sul motivo principale e comune

a tutti i ricorsi: la assunta non perentorietà del termine stabilito per chiedere l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto-legge 22 marzo 1923.

Il Consiglio di Stato, (Sezione Quarta) dopo aver concluso, nelle considerazioni di diritto, che il termine per presentare la domanda di autorizzazione definitiva stabilito nell'art. 2 del citato decreto legge, « è un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile *ad libitum* dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione e per sua natura perentorio », respinse tutti i ricorsi, compreso quello del Benatti, con sentenza del 28 gennaio 1936, pubblicata all'udienza del 3 marzo 1936-XIV.

Così concludevasi la seconda fase diretta a conseguire l'autorizzazione definitiva ai sensi della legge del 1923.

III. - *Il Testo Unico del* 1934. — Nella terza fase, le vicende del sottoscritto ricorrente si trasportano dal campo amministrativo in quello penale.

Infatti mentre il Benatti, nell'estate del 1934 reiterava le sue istanze verbali e scritte al Ministero dell'Interno per essere ammesso a fruire del beneficio della legge del 1923, il Sindacato Medico di Mantova prendeva l'iniziativa di denunziarlo alla autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione (articolo 348 Cod. penale). E fu in seguito a quella denunzia del 23 giugno 1934, e al conseguente procedimento penale, che il sot-

toscritto ebbe ad invocare, per la prima volta, le disposizioni transitorie del Testo Unico delle leggi sanitarie, proprio allora promulgato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Quel Testo Unico ha un prologo che non può non essere fatto presente.

Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato del 4-25 ottobre 1929, che giudicava avere la Commissione del 1923 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno riconobbe la equità di proporre rimedi di legge per sanare la situazione di alcuni dentisti, come l'attuale ricorrente Benatti, il quale, non avendo ricorso tempestivamentte contro il provvedimento negativo del Ministero, non poteva giovarsi della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ne venne così il disegno di legge N. 1711 presentato dal Capo del Governo, Ministro per l'Interno, alla Camera dei Deputati il giorno 25 aprile 1933. Con quel disegno di legge si dava possibilità di ottenere l'autorizzazione definitiva anche a coloro che, come il Benatti, non avevano impugnate le conclusioni della Commissione del 1923, sembrando al Ministro proponente (come si legge nella relazione governativa) che « fosse equo comprendere nel beneficio anche costoro che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero ottenuta la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, come, infatti, è avvenuto, in Francia, per i diplomi dell'*Ecole Dentaire* ».

Quel disegno di legge suscitò discussioni appassionate: parve ad alcuni troppo ampio, ad altri troppo ristretto. Si adottò, nel contrasto, la migliore delle soluzioni, delegando al Governo, con la legge 6 luglio 1933, non solo la facoltà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di modificarle e di integrarle anche in relazione al nuovo ordinamento delle Provincie e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato il 27 luglio 1934, ha, dunque, come antecedente immediato il disegno di legge del 1933 ispirato ad una equa sanatoria.

E' pertanto naturale che, nelle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico, gli interessati abbiano subito ricercato se il generoso proposito del legislatore (già fatto manifesto l'anno innanzi) avesse lasciato sicura traccia. E parve a tutti gli esperti nella interpretazione delle leggi, che l'art. 367 del nuovo Testo Unico riflettesse esattamente le note intenzioni del Ministero dell'Interno.

Con questa ferma convinzione, suffragata da motivi validissimi tratti da un'acuta esegesi della legge, il Benatti si accinse a resistere, davanti al giudice penale, all'imputazione di esercizio abusivo della professione, mossagli per iniziativa del Sindacato Medico di Mantova.

La interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico, nel senso di una sanatoria per gli autorizzati dalle disposizioni del 1915,

trovò pieno e ragionato accoglimento nella sentenza del Pretore di Revere del 4 febbraio 1935.

Riprodotta la causa penale avanti il Tribunale di Mantova, questo, con sentenza 28 gennaio 1936, confermò le stesse motivazioni e mandò assolto il Benatti con la formula che il fatto non costituisce reato.

Ricorreva contro questa sentenza il Procuratore del Re di Mantova con un lungo ricorso. Ma la Corte di Cassazione sentenziava il 10 novembre 1937 (con sentenza N. 675 che si allega al presente ricorso) che al Benatti non poteva imputarsi lo esercizio abusivo della professione, giacchè l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie autorizza alla professione di odontoiatra coloro che vi furono legalmente autorizzati ai sensi delle disposizioni del 1915 ed esercitarono in modo pubblico e notorio.

Tale sentenza, che interpreta irrevocabilmente la legge, venne prodotta in copia autentica dal sottoscritto al Direttorio del Sindacato dei medici di Mantova per ottenere l'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione; iscrizione che la stessa prodotta sentenza riteneva ormai inevitabile e pacifica, asserendo ch'essa sarebbe avvenuta appena « la sentenza del Tribunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa giudicata ». Ma il Direttorio del Sindacato respinse l'istanza con due motivi, qui sopra riprodotti, e che,

dopo questa lunga ma necessaria esposizione, il sottoscritto potrà finalmente confutare e distruggere.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Sindacato medico mantovano nega che la sentenza della Suprema Corte del Regno abbia un valore interpretativo della legge e affermi un principio generale che, applicato al caso Benatti, ha portato alla conferma della sua piena assoluzione.

Il Direttorio del Sindacato nel primo motivo della sua repulsa, scrive: « assoluzione questa che riguarda fatti completamente a sè stanti ». La frase non ha senso, o se ha un significato è assurda e contraria a verità.

Qualora il giudice penale si fosse limitato ad esaminare se il fatto, o i fatti, imputati al Benatti fossero stati materialmente compiuti, e se essi rivestissero o meno il carattere di esercizio professionale, allora si potrebbe sostenere — anche in caso di assoluzione — che quel giudicato non risolve la questione della sua legale autorizzazione all'esercizio della professione. Ma qui anche un profano di materie giuridiche non può trovare difficoltà a riconoscere — alla sola lettura della sentenza — che essa non si indugia affatto ad esaminare « i fatti a sè stanti », ma affronta in pieno una questione di principio, cioè a dire l'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

Valga a dimostrazione questo brano della sentenza della nostra massima magistratura:

« Deve pertanto concludersi che rettamente i giudici di me-
« rito ritennero che in forza dell'art. 367 del Testo Unico delle
« Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo stato abilitato in seguito
« al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati
« di guerra, ed avendo esercitato nel Regno pubblicamente e no-
« toriamente per più anni, dovesse ritenersi tutt'ora abilitato,
« non ostante che la speciale Commissione istituita dal Decreto-
« legge del 1923 (che, per giudizio del Consiglio di Stato, ebbe
« ad esorbitare dai suoi poteri) gli avesse tolta l'abilitazione ».

Che questa chiara affermazione di una norma giuridica, possa confondersi con un giudizio sopra « fatti a sè stanti », non può che essere effetto di una miopia senza rimedio!...

Passiamo ora ad esaminare il valore e gli effetti giuridici della sentenza della Corte di Cassazione.

E' pacifico — e non è il caso di dimostrarlo a cotesto autorevole Collegio — che la Corte di Cassazione del Regno ha ufficio di interpretare e di applicare le leggi. Vera Corte del diritto, essa, dopo che i giudici del merito hanno assodato in maniera irrevocabile lo stato di fatto, governa la legge, cioè la interpreta e l'applica al caso particolare. In tal modo la legge non è più una spoglia morta che rimane immobile e immutabile negli anni, ma, sotto l'assidua opera della Corte Suprema, che la vaglia,

la misura, l'interpreta, la adatta, la plasma, diventa una cosa viva che segue il ritmo e le trasformazioni della vita sociale.

Naturalmente in questa interpretazione della legge — che è il compito più alto della Corte del diritto — il magistrato deve rimanere perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di conoscere esattamente la vera, autentica, recondita intenzione del legislatore. Scriveva giustamente il MORTARA nel suo insigne trattato: « Il magistrato, interprete della « volontà del legislatore, si trova posto in una condizione ben « eccezionale: *ciò che egli pronunzia è senz'altro ciò che si deve « ritenere voluto dal legislatore*. Non importa se, chiamato a de- « terminare la norma regolatrice di un particolare rapporto, il « giudice ne dichiarerà una effettivamente diversa da quella che « il legislatore aveva per esso destinata; non importa se, allo « scopo di palesare il pensiero contenuto nella formola della leg- « ge, egli ne manifesterà uno che non fu mai nella mente dei « suoi compilatori. La necessità di distinguere e separare lo « esercizio delle funzioni di sovranità, nel sistema politico dello « Stato moderno, rende sovrano il giudice nella applicazione « della legge ». (Vol. I, pag. 73).

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione un valore risolutivo. Essa stabilisce una norma:

chi è stato abilitato all'odontoiatria in virtù della legge del 1915 lo resta, purchè abbia esercitato in modo pubblico e notorio —; e tale norma deve avere piena efficacia e intera applicazione.

Del resto basta riflettere agli effetti giuridici della sentenza per persuadersi che chi volesse non tenerne conto — come ha fatto, con disinvolta leggerezza, il Sindacato medico mantovano — produrrebbe uno di quei disordini, non solo giuridici ma morali, che turbano e sovvertono la disciplina sociale.

E' infatti di tutta evidenza che la sentenza della Suprema Corte dà una interpretazione ormai definitiva all'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, cioè crea in materia una precisa giurisprudenza. Qualunque giudice del Regno, a cui fosse denunziato il Benatti per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; una grida senza efficacia; una siepe metaforica senza gendarmi. Cioè una cosa ingombrante e vana, che occorrebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Immaginiamo, per un solo momento, che la repulsa del Sindacato mantovano trovasse conferma, e che il divieto di esercitare la professione fosse rinnovato al Benatti. Si verificherebbe così l'ipotesi che il Procuratore del Re di Mantova affacciava nel suo ricorso, col confessato proposito di trattenere la Corte di Cassazione dalla sua pronunzia favorevole all'assoluzione.

« Si avrebbe di conseguenza — scriveva il Procuratore del Re di Mantova — la anormale e paradossale situazione di un professionista abusivo, che, ad ogni contestazione di reato, opporrebbe la sentenza del Tribunale (ora dovrà dirsi della Cassazione) che non ha risolto una questione specifica in fatto determinato, ma una questione essenziale di principio, da potersi invocare in tutti i casi simili ».

Cotesto Collegio è troppo sollecito della serietà della nostra vita pubblica e troppo preoccupato di non turbarla con esempi che sarebbero deleteri, per consentire a creare la figura di un professionista abusivo che nessun giudice del Regno potrebbe punire.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il secondo motivo col quale il Sindacato Medico mantovano ha respinta la domanda dell'attuale ricorrente è questo: « posteriore ai fatti considerati nella sentenza della Corte di Cassazione », vi è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che « respinge il ricorso Benatti contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che gli inibivano l'esercizio professionale ».

Intanto leviamo via quel « posteriore », introdotto insidiosamente per indurre, con ambiguità di parola, il sospetto che la vertenza amministrativa davanti il Consiglio di Stato costituisca

una fase nuova e successiva a quella che si è conclusa con la sentenza della Cassazione.

Sta di fatto, invece, che il procedimento amministrativo e il procedimento penale hanno camminato parallelamente.

E' nei primi mesi del 1935 che il Benatti ricorre al Consiglio di Stato contro i provvedimenti negativi del Ministero, ed è proprio in quel torno di tempo (4 febbraio 1935) che egli affronta il primo giudizio penale. Ma i due procedimenti camminano con passo diverso. Il ricorso al Consiglio di Stato si conclude con la sentenza definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, mentre l'azione penale, dovendo percorrere i tre gradi, si chiude definitivamente più tardi con la sentenza della Corte di Cassazione pronunziata il 10 novembre 1936-XIV. Dunque la sentenza del Consiglio di Stato ha preceduto la sentenza della Corte di Cassazione.

Ma che intende significare il Direttorio del Sindacato medico mantovano con la sua invocazione alla sentenza del Consiglio di Stato, quasi per metterla in opposizione a quella della Corte di Cassazione? Intende forse di distruggere un giudicato con l'altro? O, comunque, intende di creare un contrasto, una incompatibilità fra l'una e l'altra sentenza?

Per fortuna la pronunzia del Consiglio di Stato è tale, che basta ricordarla per fugare le nubi che si vogliono ad arte addensare.

Come si è narrato più sopra, il Consiglio di Stato venne

chiamato a decidere se le istanze presentate tardivamente per usufruire della legge 22 marzo 1923 potevano essere accolte, oppure se dovevasi confermare il diniego del Ministero dell'Interni che le aveva considerate fuori termine. E il Consiglio di di Stato, con due sentenze, la prima interlocutoria del 15 aprile 1935 per sospendere il divieto dell'esercizio professionale, la seconda definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, stabilì che il termine era perentorio, e che le domande per usufruire delle disposizioni del 1923 erano state bene respinte.

Dunque il giudicato del Consiglio di Stato non ha nulla a vedere con la sentenza della Corte di Cassazione. Il primo verte sulla perentorietà del termine prescritto dalla legge del 1923, la seconda interpreta un articolo del Testo Unico del 1934. E' il caso di ripetere il noto verso: uno era padovano e l'altro laico!

Del resto questa questione è stata posta e risolta davanti la Corte di Cassazione. Nel suo ricorso alla Suprema Corte, il Procuratore del Re di Mantova si era doluto che il giudice di merito non avesse sospeso il procedimento penale in attesa della pronunzia del Consiglio di Stato.

Ma fu facile ribattere che tale sospensione — del resto soltanto facoltativa e lasciata al prudente criterio del giudice di merito — non aveva alcuna base logica, giacchè si trattava di questione diversa, la cui soluzione da parte del Consiglio di Stato non poteva avere influenza alcuna sulla interpretazione

dell'art. 367 del Testo Unico. Ecco come si esprime la sentenza della Cassazione:

« Il provvedimento ministeriale contro cui il Benatti era « insorto (col suo ricorso al Consiglio di Stato) era semplice- « mente il diniego di rimetterlo in termini per conseguire l'a- « bilitazione ai sensi del decreto del 1923, e non già il diniego « di abilitazione ai sensi dell'art. 367 Testo Unico del 1934. « Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto valersi del- « la facoltà di cui all'art. 21 Cod. Proc. Pen. vertendo la de- « cisione del Consiglio di Stato su questione affatto diversa ».

E' proprio da deplorare che la Corte di Cassazione avesse sott'occhio la sentenza interlocutoria del Consiglio di Stato del 15 aprile 1935, e non quella definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, giacchè in quest'ultima avrebbe trovato altri e nuovi argomenti a conforto della sua vittoriosa risposta. Ci si permetta pertanto di completare, con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, questa del resto facile ed evidente dimostrazione della sostanziale differenza fra la questione sottoposta al giudice amministrativo e quella sottoposta al giudice penale.

Nelle memorie presentate al Consiglio di Stato dai varii ricorrenti taluna fece cenno alla interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico della legge sanitaria nel senso ormai noto, per avvalorare così l'opportunità di riaprire l'esame sulle istanze tardive degli esclusi dai benefici della legge del 1923. E il Con-

siglio di Stato, con scrupolosa diligenza, volle tener conto di questa tesi, riproducendo con grande esattezza la interpretazione dell'art. 367 del T. U. prospettata da taluni ricorrenti. Ed ecco le chiare parole del magistrato amministrativo:

« Checchè sia di tale interpretazione, il Collegio deve ri-
« tenere che le dedotte ragioni ECCEDONO I LIMITI SEGNA-
« TI DALL'OGGETTO DEI RICORSI di che trattasi. Con que-
« sti gli interessati hanno impugnato il provedimento del Mini-
« stero dell'Interno che ha considerate tardive le domande da
« essi presentate per ottenere l'autorizzazione all'esercizio de-
« finitivo in base al disposto della legge del 1923. Se essi cre-
« dono di avere diritto all'esercizio professionale, sia in base
« al disposto del Testo Unico delle leggi sanitarie, sia, even-
« tualmente, in base ad altre disposizioni, debbono provvedere,
« innanzi tutto, in via amministrativa, a chiedere il riconosci-
« mento dell'assunto loro diritto, e per siffatti titoli, all'autorità
« competente, salva la facoltà di produrre ricorso giurisdizio-
« nale contro il provvedimento che l'Amministrazione sarà per
« emettere ».

Dunque nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si riconosce — con una chiarezza che non potrebbe essere maggiore — che la interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico non poteva fare oggetto del suo esame. La questione risoluta or ora dalla Corte di Cassazione non è mai stata pregiudicata da pronunzie dei giudici amministrativi.

E qui si consenta all'attuale ricorrente di richiamare l'attenzione di cotesto Ecc.mo Collegio sulla lodevole prudenza con cui il Consiglio di Stato ha fatto cenno alla tesi dell'abilitazione ai sensi dell'art. 367 del T. U. Nessuna parola esprime neppure l'ombra di un dissenso o di una critica a tale tesi, che è riservata, senza pregiudizio alcuno, ad un eventuale futuro giudizio. Anzi tale tesi pare ai giudici così meritevole di esame, che essi stessi suggeriscono la procedura per portarla in discussione. Provvedano gli interessati — essi dicono e scrivono — a chiedere il riconoscimento all'autorità amministrativa ai sensi del Testo Unico, e, qualora si incontrino in un diniego, facciano ricorso giurisdizionale contro il diniego stesso.

In verità il ricorrente non avrebbe esitato a seguire questa via così autorevolmente suggeritagli. Ma già alla pubblicazione della sentenza era intervenuto (e per volontà non sua, ma del Sindacato Medico mantovano) il procedimento penale, dove la interpretazione dell'art. 367 T. U. favorevole all'imputato aveva ottenuto il consenso dei giudici di merito. Successivamente la Corte del diritto ha suggellato irrevocabilmente quel consenso.

Nè ora è più possibile adottare la via indicata. Di fronte al giudicato definitivo della magistratura ordinaria, pienamente competente a giudicare, una nuova pronunzia di altra magistratura sulla medesima questione creerebbe un conflitto di giurisdizione.

Pertanto il ricorrente ha sicura fiducia che cotesta Commissione vorrà porre nel nulla la decisione del Direttorio del Sindacato Medico di Mantova, e ordinare la inscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione.

* * *

Prima di chiudere, il ricorrente desidera ricordare la situazione di fatto di cui fruisce nei riguardi dell'esercizio professionale.

Quando egli ricorse al Consiglio di Stato contro il provvedimento del Ministero dell'Interno, che non accoglieva la sua istanza dichiarata fuori termine e gli inibiva l'esercizio della professione, egli chiese all'alto Consesso la sospensione del provvedimento. E infatti, con sentenza interlocutoria del 15 aprile 1935, la Quarta Sezione, rinviando ogni altra pronuncia sul merito, ordinava la sospensione del provvedimento ministeriale. Tale sospensione, che portava come conseguenza la ripresa della professione, venne notificata al sottoscritto per il tramite della R. Prefettura di Mantova il 31 maggio 1935.

Si pubblicò più tardi, e precisamente il 3 marzo 1936, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il quale, respinti i ricorsi, revocava le proprie pronuncie di sospensione dei prov-

vedimenti impugnati. Senonchè la sentenza ordinava che la sua esecuzione fosse fatta dall'Autorità amministrativa, alla quale pertanto spettava di notificare la decisione ai ricorrenti.

Il Ministero degli Interni, rendendosi conto che il Benatti, già allora assoluto dai giudici di merito, attendeva la decisione irrevocabile della Corte di Cassazione, non gli notificò mai la sentenza, per cui il sottoscritto fruisce tuttora della sospensione ordinata il 15 aprile 1935.

In tale situazione è del tutto illegittima la diffida fattagli dal Sindacato medico mantovano di astenersi dalla professione di odontoiatra. Nessuna disposizione di legge dà al Sindacato il potere di modificare lo stato di fatto creatosi legittimamente; nè esso può sostituirsi all'autorità Amministrativa, delegata dal Consiglio di Stato all'esecuzione della propria sentenza.

Qui poi si profila anche quel grave contrasto fra la pretesa abusività della professione e la sua impunità assoluta in virtù della cosa giudicata, contrasto di cui l'attuale ricorrente ha avuto l'onore di parlare più sopra. La diffida del Sindacato medico mantovano è irrimediabilmente senza sanzione, e non potrebbe produrre, ove fosse mantenuta, che un discredito pericoloso per l'autorità degli organi sindacali, che debbono invece rimanere integri e rispettati.

Le avventate decisioni del Sindacato medico di Mantova, che in una questione di carattere generale non ha voluto attendere d'essere informato e illuminato dalla superiore Autorità

Governativa, troveranno certo, nella saggezza e nella sapienza di cotesto Collegio, la sorte ch'esse si meritano.

Il ricorrente
LUIGI BENATTI

Ostiglia, 8 marzo 1937-XV.

3ª Sezione

Ricorso del P. M.
spedito 11 maggio 1936
alla Cassazione -

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMENUELE III° PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Aprile 43

2549

Il Tribunale di Mantova composto dei Signori ; Cav.Anselmo Tommasi = Presidente,Cav. Alessandro Caprioli e Cav. Calogero Campo = Giudici = ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale in grado d'appello del P. M. contro BENATTI LUIGI fu Mannia e di Mantovani Amabilia,nato in Ostiglia il 5-Aprile 1895,ivi residente,odontotecnico,libero e compqrso.- Appellante il P. M. dalla Sentenza del Pretore di Revere in data 4=2=1935 perchè il fatto non costituisce reato dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di odontoiatra(art.1 R.D. L.16=10=1924 n.1755 punibili a sensi dell'art.348 c.p.)accertato in Ostiglia il 12 Giugno 1934 = XII.

FATTO E DIRITTO : La Sentenza Pretoria non merita censura,nè i motivi addotti dal Pubblico Ministero a sostegno dell'appello interposto valgono ad indurre il Tribunale a decidere diversamente da quanto ha il Pretore sostenuto con abbondanza di argomenti logicamente e giuridicamente esatti,e quindi pienamente approvabili. Ed infatti alla stregua delle risultanze processuali il primo Giudice ha sorvolato sulla questione di fatto,sia perchè questa era ri-

masta incerta,nè il teste Trivini Bellini Silvestro, che si era recato nel gabinetto dentistico di proprietà dell'imputato in Ostiglia,non ha saputo precisare chi fosse stato ad estrargli il dente guasto, sia perchè non valeva approfondire la ricerca in questo senso,datochè il Benatti Luigi invocava in suo favore il nuovo testo unico della Legge Sanitaria,e sosteneva che in forza di tale testo,e precisamente dell'Art.367,egli era autorizzato all'esercizio della odontoiatriaa In altri termini il Pretore ha giustamente affrontata la questione più importante e decisiva,se cioè l'imputato avesse diritto,come sosteneva,di esercitare la professione di odontoiatria, da cui notoriamente e pubblicamente traeva i mezzi di propria sussistenza,essendo proprietario del gabinetto dentistico in Ostiglia,coadiuvato dal medico direttore Dr. Pattori.- Dai documenti dimessi poteva rilevarsi che il Luigi Benatti,diplomato dentista a Parigi all'E cole Dentaire Francaise," riconosciuta dal Governo Francese,rientrò nel Regno a seguito della guerra,registrò nel Comune di Ostiglia il suo diploma con convalidazione della Prefettura di Mantova,ed esercitò ivi la sua professione in virtù dell'art.3 del Decreto Luogotenenziale 22 Agosto 1915. n.1311.- A seguito del Decreto Legge 22 Marzo 1923

N.795 produsse istanza al Ministero dell'Interno per ottenere autorizzazione definitiva allo esercizio della odontoiatria,ma il Ministero con la comunicazione 15 marzo 1935 dichiarava di non trovar luogo a provvedere sull'istanza per la scadenza del termine di cui al capoverso dell'art.2 del decreto stesso.- Osservava il Pretore che l'applicazione di quest'ultimo decreto aveva dato origine a molte controversie,sia in ordine ai poteri della Commissione giudicatrice,che in ordine alla procedura adottata,tanto che il Consiglio di Stato su ricorso di alcuni dentisti riteneva che la Commissione non aveva poteri di apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi di studio,ma solo poteva vagliarne la validità formale,che aveva luogo mediante la registrazione di essi a termini del Regolamento generale sanitario - ma l'applicazione del predetto decreto,oltrechè a dubbiezze od a questioni,causò malumori e disagio morale sovratutto da parte dei combattenti che, accorsi dall'Estero in Italia per adempiere al loro dovere,si videro frustrate le loro aspettative ben giustificate.- Il Regio Decreto Legge 16 Ottobre 1924 n.1755 ribadiva essere la laurea in medicina requisito necessario per l'esercizio della odontoiatria,pur facendo saldi i diritti degli abilita-

ti a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori,e la legge 6 = 5 = 1928 n.1074 comminava le sanzioni per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.- Del malcontento sollevato e della condizione assai disparata dei dentisti pratici si rese conto il Capo del Governo,che,ad ovviare tale stato di cose,propose un disegno di legge,di cui è conservata traccia agli atti parlamentari della Camera dei Deputati XXVIII Legislatura Sessione 1929 = 33 doc. n.1711 dal titolo "Sistemazione giuridica di alcune categorie di dentisti pratici".- Esso venne presentato alla Presidenza il 25 Aprile 1933.- Intendendo fra l'altro,sistemare la posizione di quei dentisti pratici rimpatriati a causa della guerra,ai quali venne concessa a sensi del D. L. 22 = 8 = 1915 n.° 1311 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare la propria professione e che non conseguirono l'autorizzazione definitiva a termini del R. D. L. 22=4= 1923 n°795,il progettoall'art.1 autorizzava a concedere entro il 31 dicembre 1934,in seguito a prove per esami,l'abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria anche alla suddetta categoria di persone che ormai era costituita da una esigua minoranza di dentisti,i quali,meno accorti,non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero.

Come talé disegnò di legge non sia pervenuto alla discussione,è spiegato dal fatto che a breve distanza di tempo il Parlamento ebbe a delegare al Governo i poteri legislativi in materia sanitaria,e ciò avvenne con la legge 6 = 7 = 1934 n.947 che dice il Testo Unico delle varie Leggi Sanitarie,ma anche quelle di,modificarle ed integrarle.- Ora,dopo aver rilevato tali precedenti legislativi,che tendevano a favorire la situazione critica di quell'esiguo numero di pratici ingiustamente esclusi dalla convalida del titolo provvisorio,veniva il primo Giudice ad esaminare il contesto dell'art.367 del T. U. 27 Luglio 1934 n.1265 delle Leggi Sanitarie,così esprimentesi : " Sono autorizzati all'esercizio delle odontoiatria e della protesi dentaria,quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo : a) coloro che sono stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al Decreto Legge 16 = 10 = 1924 n.1755,concernente l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria".- Che la dizione : legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge 16 = 10 = 1924 n.1755 non distingua fra autorizzazione temporanea durante la guerra ed autorizzazione definitiva è indubitato,come è ugual-

mente indubbio che la latitudine del comma predetto favorisce e concede una interpretazione estensiva, dappoichè le disposizioni anteriori al Decreto Legge 16 = 10 = 1924 n.1755 legalmente abilitanti all'esercizio della odontoiatria furono sia il decreto 22 = 8 = 1915, come quello 22 = 3 = 1923, e questo ultimo non abrogò, ma solo modificò il primo ai soli effetti di richiedere in allora una autorizzazione alla continuazione dell'esercizio professionale.- A comprova della maggior latitudine dell'Art. 367 comprendente nella autorizzazione all'esercizio della odontoiatria tutti coloro che furono legalmente abilitati a tale esercizio sia in via temporanea che definitiva vale la osservazione che al precedente articolo 365 relativo all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice la Legge richiese espressamente che la concessa sanatoria avesse per fondamento l'autorizzazione definitiva ottenuta in base al Decreto Legge del 1923, mentre per i dentisti la legge stessa ha voluto, certo a ragion veduta, essere meno rigorosa, creando apposita e distinta norma, la quale senza dubbio più generica e suscettibile di interpretazione estensiva.- Che poi l'autorizzazione conferita dal Ministero si riducesse a mera formalità, essendo-

si ritenuto anche dal Consiglio di Stato che la Commissione ha potere di vagliare la mera validità formale dei diplomi di studio senza poterne apprezzare il valore intrinseco,è pure cosa innegabile,e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,decidendo sul ricorso presentato dallo stesso Benatti Luigi per l'annullamento o quanto meno per la sospensione del provvedimento Ministeriale,con suo giudicato 13 Aprile 1935 ordinava la sospensione del provvedimento impugnato ritenendo concorrere nella specie motivi di grave ed irreparabile danno specie per lo sviamento della clientela del ricorrente.-

Il Pretore ha quindi giustamente interpretata la lettera e la volontà della legge ricadendosi ai precedenti ed allo spirito animatore della disposizione dell'art.367 del nuovo testo Unico delle Leggi sanitarie,diretta a comprendere fra i professionisti esercenti la odontoiatria quelli comunque abilitati a tale esercizio prima del 1924.- Nè può pretendersi che il Benatti Luigi,odontotecnico,debba o possa essere inscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici,perchè appunto nessun odontotecnico deve nè può esservi inscritto; nè l'art. 3 del T. U. 23 Aprile 1928 n.1313 sugli ordini sanitari contempla la iscrizione degli abilitati negli albi degli ordini dei

medici chirurghi quale condizione per l'esercizio della professione di odontotecnico.- La Sentenza pertanto del Pretore di Revere in data 4 Febbraio- 1935 è pienamente confermabile.-

P. Q. M.

Visto l'Art.° 523 c. p. p.

Conferma l'appellata Sentenza del Pretore di Revere in data 4 febbraio 1935 = XIII nei confronti del Benatti Luigi.-

Mantova 28 Gennaio 1936 =XIV°

F° Tommasi = F° Caprioli = F° Campo = ----------

F° Bortolotti Cancelliere ----------

Per copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'interessato giusta Ordinanza Presidenziale in data 13 Febbraio 1936 = XIV°---------

IL Cancelliere : Firm.° Bortolotti----------

Ricorso di

Benatti Luigi ~~di~~ residente a Rovigo

contro la delibera del

Sindacato Medico Fascista di Mantova

Ecc.ma Commissione Centrale per le professioni sanitarie presso il Ministero dell'Interno,

Il sottoscritto Luigi Benatti di Ostiglia ricorre, col presente atto, contro la deliberazione del Sindacato Fascista dei Medici-chirurghi della Provincia di Mantova notificatagli il giorno 17 febbraio 1937, XV.

Il ricorrente, che aveva prodotto come titolo ~~[illegible]~~ all'iscrizione nell'~~albo~~ elenco transitorio dei dentisti ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~in base al decreto luogotenenziale 20 agosto 1915 N. 1341~~ una recente sentenza della Corte di Cassazione che, giudicando irrevocabilmente sul suo caso, lo riteneva tuttora abilitato ai sensi dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie, si è visto respingere la sua domanda, regolarmente documentata, con queste due sole motivazioni che qui si riproducono: ~~per maggiore chiarezza~~

« 1°. La sentenza della Corte di Cassazione rigetta
« il ricorso interposto dal Procuratore del Re
« avverso la sentenza di assoluzione emanata
« in appello dal Tribunale di Mantova
« nella causa intentata da questo Sindacato
« nei di Lei confronti per esercizio abusivo
« dell'arte sanitaria: assoluzione questa
« che riguarda fatti completamente a sè stan-

« 2- Posteriore ai fatti considerati nella
« sentenza sopra citata vi è la decisione
« della IV Sezione del Consiglio di Stato con
« la quale viene respinto il di Lei ricorso
« contro il Ministero degli Interni per
« l'annullamento dei provvedimenti mini-
« steriali che le inibivano l'esercizio
« professionale. Di questo il Direttorio ha
« dovuto tener conto in quanto non può
« certo presumere di dare interpretazione
« differente a quanto ha deciso il Consi-
« glio di Stato e per conseguenza la
« S.V. viene diffidata dall'esercitare
« l'odontoiatria. »

Il sottoscritto ricorrente, di fronte a questi motivi che confondono stranamente i diversi giudizi e disconoscono il valore del giudicato della Suprema Corte è costretto a riassumere le vicende della sua lunga battaglia per il conseguimento di un diritto, che ancora oggi - per l'accanimento ingiusto del Sindacato mantovano - gli viene contrastato.

Le tre tappe: 1915, 1923, 1934

La legge del 1915

Luigi Benetti, recatosi in Francia per seguire i corsi dell'Ecole Dentaire di Parigi, conseguì, il data 16 luglio 1916, il diploma della predetta scuola che lo abilitava alla profe-

di odontoiatra. Tornato in Italia, ~~[illegible]~~ durante gli anni della guerra, e gli profittò del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 che concedeva «ai cittadini italiani rimpatriati «o rifugiati nel Regno in occasione «e in conseguenza della guerra, e «muniti di diploma estero per l'esercizio «di professioni sanitarie, di esercitare «nel Regno la professione cui erano «abilitati dai relativi diplomi.»

Il Benetti ottemperò regolarmente alle disposizioni di quella Legge. Fece ~~registrare il suo diploma~~ constatare la sua qualità di cittadino italiano e di rimpatriato in conseguenza e in occasione della guerra, e fece registrare il suo diploma, a norma dell'art. 65 del Reg. Gen. Sanitario del 1 febbraio 1901, presso il Comune di residenza, Astigliа, in data 7 agosto 1920.

Da allora, e per ben quattro anni, egli esercitò pubblicamente e notoriamente ad Astigliа la professione di odontoiatria.

II° La legge del 1923

Nel 1923, al fine di regolare ~~definitivamente~~ la posizione dei sanitari abilitati dalla ~~pr. predetto~~ provvedimento del 1915, si emanò il Decreto-legge 22 marzo 1923 N. 795, col quale tutti coloro che, riuniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continuare il loro esercizio professionale. L'autorizzazione sarebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno, che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Il Benatti ~~che ne~~ presentò istanza al Ministero dell'Interno per usufruire delle nuove disposizioni. ~~per~~ Ma la Commissione nominata dal Ministero non si limitò ad esaminare la validità formale dei diplomi esteri, ma volle pronunciarsi anche sul loro valore intrinseco, e quindi alcuni ne ammise ~~ammise~~ ~~circa~~ ~~due terzi dei richiedenti, e non~~ ~~al~~ altri ne escluse. Fra ~~questi il Benatti perchè in possesso del diploma dell'Ecole Dentaire di Parigi che alla Commissione~~

quelli ~~respinti~~ esclusi era il diploma dell'Ecole Dentaire presentato dal Benatti; che non poté così conseguire l'autorizzazione definitiva.

Alcuni colleghi del Benatti, ~~[illegible]~~, ritenendo che la commissione, giudicando sul valore intrinseco dei diplomi esteri avesse esorbitato dal suo compito e alterato di straforo le chiare disposizioni della legge, ricorsero al Consiglio di Stato. Non ricorse invece il Benatti, non per scarsa fiducia nella sua causa, ma per un deplorevole contrattempo del suo legale.

Il Consiglio di Stato (Quarta Sezione) accolse la tesi prospettata dai ricorrenti, e con decisione 4-25 ottobre 1929 ritenne che la commissione non avesse poteri «per apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi», ma che solo potesse vagliarne «la validità formale ed accertarne la prescritta registrazione a termini del regolamento generale di sanità». Inoltre il Consiglio di Stato,

non parve meritevole di accoglimento
~~I colleghi [illegible]~~
I colleghi del Senato – come

comparando la disposizione del 1915 con quella successiva del 1923, osservò che la seconda non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del possesso del diploma estero, ma aggiungeva soltanto il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio della professione in Italia.

Di questa decisione si giovarono i ricorrenti, ma non poterono giovarsi il Benatti e pochi altri che, come lui, non avevano tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato.

In tale situazione ~~non rimase~~ ~~al Benatti che il conforto di far notare al Ministero dell'Interno la sperequazione di cui era vittima. Constatazione che~~ dolorosa non rimase al Benatti altra possibilità ~~il Benatti non potè~~ che di segnalare al Ministero dell'Interno la sperequazione di cui era vittima. Altri, più accorti, ricorrendo tempestivamente al Consiglio di Stato, avevano potuto giovarsi della sua pronunzia; egli, invece, pur avendo eguali diritti, doveva vedersi preclusa ~~la via~~ l'autorizzazione prevista dalla legge del 1923.

La fondatezza e l'equità di tali doglianze parvero persuadere il Ministero degli Interni, il quale, rendendosi conto (così si legge nella relazione al Parlamento) che ormai ~~[illegible]~~ «erano rimasti esclusi dalla convalida del titolo un esiguo numero di dentisti, i quali, meno accorti, non impugnarono i provvedimenti negativi del Ministero», propose alla Camera col disegno di legge 25 aprile 1933, Anno XI, N. 1711, un rimedio legislativo. ~~che~~ Ma, come diremo altrove, quel disegno di legge non ebbe seguito; e allora il Benatti e molti altri col lui richiesero al Ministero di poter usufruire della legge 22 marzo 1923, ~~[illegible]~~ mediante ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~da parte di~~ una nuova domanda e un conseguente ~~[illegible]~~ esame della loro situazione.

~~L'istanza era fondata nella logica della situazione che si che ormai~~

L'istanza era indubbiamente opportuna e ragionevole ~~fondata~~, giacché il giudicato del Consiglio di Stato, rilevando l'eccesso di potere in cui era caduta la Commissione del 1923, esigeva una riparazione in via amministrativa. Senonché ~~a ripor~~ ~~ad una~~ r

all'accoglimento delle nuove istanze e alla riapertura dell'istruttoria prescritta ~~dalla~~ dal Decreto-legge 22 marzo 1923, ostavano i termini perentori stabiliti in quel medesimo decreto-legge. E allora il Ministero degli Interni, ~~posto di fronte ad una causa~~ posto di fronte alle disposizioni tassative della legge che prescriveva un termine ~~per usufruire delle sue disposi~~ alle istanze ~~dette~~ degli interessati, ~~dovette respingere tutte le istanze domande inoltrate~~ ~~si vide~~ fu ~~indotto~~ costretto a dichiarare, ~~con provvedimento il 15 marzo 1935,~~ di non trovar luogo a provvedere sulle domande avanzate dai ricorrenti per ottenere l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'odontoiatria, con diffida ai ricorrenti medesimi di astenersi dall'esercizio professionale.

Contro tale provvedimento ~~del ministeriale~~ del 15 marzo 1935 il Benatti ~~[illegible]~~ ricorse ~~[illegible]~~ al Consiglio di Stato, ~~E~~ e con lui ricorsero molte decine di dentisti che, ~~non avendo o per ritardo nell'presen~~ ~~ottenuto~~ ~~l'autorizzazione in virtù~~ per motivi vari e diversi, non avevano potuto

conseguire l'autorizzazione definitiva in base alle disposizioni del 1923.

Il Consiglio di Stato, riuniti tutti i ricorsi per giudicarli con un unica sentenza, provvide subito a sospendere il provvedimento ministeriale nei suoi effetti sull'esercizio professionale. Quindi, accontentate ~~tutte~~ ~~senza motivi esami e le motivazioni che~~ come non pertinenti al giudizio tutte le argomentazioni dei molti ricorrenti che avevano ciascuno motivi propri e collaterali per impugnare il provvedimento negativo del Ministro, si soffermò ~~su quello sul~~ sul motivo principale e comune a tutti i ricorsi: la assunta non perentorietà del termine stabilito per chiedere l'autorizzazione definitiva ai sensi del decreto-legge 22 marzo 1923.

~~Era o no il termine posto da quella legge perentorio~~ (Sezione Quarta) Il Consiglio di Stato, dopo aver concluso nelle considerazioni di diritto, che il termine per presentare la domanda di autorizzazione definitiva stabilito nell'art. 2 del citato decreto legge, «è un termine

di decadenza per l'esercizio di un diritto, precisamente stabilito dalla legge, termine non prorogabile ad libitum dell'Amministrazione, non soggetto a sospensione o a interruzione e per sua natura perentorio », respinse tutti i ricorsi, compreso quello del Benatti con ~~sua~~ sentenza del 28 gennaio 1936, pubblicata all'udienza del 3 marzo 1936, XIV.

Così concludevasi la seconda fase diretta a conseguire l'autorizzazione definitiva ai sensi della legge del 1923.

~~III° Il Testo Unico del 1934~~

~~La terza fase, che si incardina sul Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, ha un prologo che va ricordato.~~

~~Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato (ottobre 1929) che giudicava avere la Commissione del 1923 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno riconobbe l'equità di proporre rimedi di legge per sanare alcuni ~~pochi~~ casi di coloro che fra i quali quello del Benatti, ~~o di alcuni altri~~ a cui era imputabile soltanto di non aver ~~non~~ ~~avevano~~ ricorso tempestivamente contro la il provvedimento negativo del Ministero, ~~non~~ ~~potevano~~ e quindi di non poter~~

10 bis

III Il Testo Unico del 1934 - Nella terza ~~fase~~ fase, le vicende del sottoscritto rivelano il trasportarsi del campo amministrativo in quello penale.

Infatti mentre il Benati, nell'estate del 1934 reiterava le sue istanze verbali e scritte al Ministero dell'Interno per essere ammesso a fruire del beneficio della legge del 1923, il Sindacato Medico di Mantova prendeva l'iniziativa di denunciarlo all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione (art. 368 Codice penale). E fu in seguito a quella denuncia del 23 giugno 1934, e al conseguente procedimento penale, che il sottoscritto ebbe ad invocare, per la prima volta, le disposizioni transitorie del Testo Unico delle leggi sanitarie, proprio allora promulgato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Quel Testo Unico ha un prologo che ~~va rivendicato~~ non può non essere fatto presente.

Dopo la prima sentenza del Consiglio di Stato del 4-25 ottobre 1929, che giudicava avere la Commissione del 1923 esorbitato dai suoi poteri pronunciandosi sul valore intrinseco e culturale dei diplomi esteri, il Ministero dell'Interno riconobbe l'equità di proporre rimedi di legge per sanare ~~taluni casi~~ la situazione di alcuni dentisti, come l'attuale ricorrente Benati, il quale, non avendo ricorso tempestivamente contro il provvedimento negativo del Ministero, non poteva giovarsi

~~giovarsi~~ della pronunzia del Consiglio di Stato, ne venne così il disegno di legge N. 1711 presentato ~~alla Camera~~ dal Capo del Governo, Ministro per l'Interno alla Camera dei Deputati il giorno 25 aprile 1933. Con quel disegno di legge si dava possibilità di ottenere l'autorizzazione definitiva ~~a~~ anche a coloro che, come il Benatti, non avevano impugnate ~~in termine~~ le conclusioni della Commissione del 1923, sembrando al Ministro proponente (come si legge nella relazione ~~minist~~ governativa) che "fosse equo ~~a~~ comprendere nel beneficio anche costoro che, ove fossero rimasti all'estero, avrebbero ottenuta la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, come, infatti, è avvenuto, in Francia, per i diplomi dell'Ecole Dentaire."

Quel disegno di legge ~~non ebbe~~ suscitò discussioni appassionate: parve ad alcuni troppo ampio, ad altri troppo ristretto. Si adottò ~~Il Governo sentì come sia difficile dissi legiferare sopra la~~ nel contrasto, la migliore delle soluzioni, delegando al Governo, con la legge 6 luglio 1933, non solo la facoltà di coordinare e riunire in testo unico

le disposizioni legislative in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di modificarle e di integrarle anche in relazione al nuovo ordinamento delle Provincie e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. Il Testo Unico delle leggi sanitarie, ~~emanato~~ approvato ~~approvato~~ il 27 luglio 1934, ha dunque, come antecedente immediato il disegno di legge del 1933 ~~diretto a sanare i casi~~ inspirato ad una ~~larga~~ equa sanatoria.

È pertanto naturale che, nelle disposizioni transitorie del nuovo Testo Unico, gli interessati abbiano subito ricercato se ~~le chiare le inequivocabili disposizioni~~ il generoso proposito del legislatore (già fatto manifesto l'anno innanzi) avessero lasciato sicura traccia. E parve a tutti gli esperti nella interpretazioni delle leggi che l'art. 367 del nuovo Testo Unico riflettesse esattamente le note intenzioni del Ministero dell'Interno.

~~Tutte le due osservazioni constatazioni sopra~~ ~~suffragano~~ ~~suffragano tutta quella interpretazione.~~ ~~Anzitutto la dizione letterale della legge. Mentre nel decreto-legge 16 ottobre 1924, l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria è concessa a~~

con questa ~~[illegible]~~ ferma convinzione suffragata da motivi validissimi tratti da una acuta esegesi della legge, il Renatti si accinse a resistere, davanti al giudice penale, all'imputazione di esercizio abusivo della professione, mossagli per iniziativa del Sindacato Medico ~~[illegible]~~ di Mantova.

La interpretazione dell'art. 365 del Testo Unico nel senso di una sanatoria per gli autorizzati dalle disposizioni del 1915 trovò fiero e ragionato

accoglimento nella sentenza del Pretore di Revere del 4 febbraio 1935.

Riprodotta la causa penale avanti il Tribunale di Mantova, questo con sentenza 28 gennaio 1936, ~~con le stesse~~ ~~[illegible]~~ confermò le motivazioni e mandò assolto il Benatti con la formula che il fatto non costituisce reato. ~~avendo il Ben~~

Ricorreva contro questa sentenza il Procuratore del Re di Mantova con un lungo ricorso. Ma la Corte di Cassazione ~~giudicando irrevocabilmente, [illegible]~~ sentenziava il 10 novembre 1937 (con sentenza N. 6775 che si allega al presente ricorso) che al Benatti non poteva imputarsi ~~alcun~~ l'esercizio abusivo della professione giacchè l'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie autorizza alla professione di Dentoiatra coloro che vi furono già ~~[illegible]~~ legalmente autorizzati ai sensi delle disposizioni del 1915, ed esercitarono in modo pubblico e notorio.

Tale sentenza, che interpreta ~~[illegible]~~ ~~in maniera~~ irrevocabilmente la legge, venne prodotta in copia autentica dal sottoscritto al Direttorio del Sindacato dei Medici di Mantova per ottenere l'iscrizione nell'elenco ~~aggiunto~~ transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione; iscrizione che la

stessa prodotta sentenza riteneva ormai inevitabile e pacifica, asserendo ch'essa sarebbe avvenuta appena « la sentenza del Tribunale di Mantova avesse fatto passaggio in cosa giudicata. » Ma il Direttorio del Sindacato respinse l'istanza con due motivi, qui sopra riprodotti, e che, dopo questa ~~lunga~~ lunga, ma necessaria esposizione, il sottoscritto potrà ~~potrà~~ finalmente confutare e distruggere.

La sentenza della Corte di Cassazione

Il Sindacato medico mantovano nega ~~ogni valore~~ che la sentenza della Suprema Corte del Regno abbia un valore interpretativo della legge e affermi un principio generale che, applicato al caso Benatti, ha portato alla conferma della sua piena assoluzione.

Il Direttorio del Sindacato nel primo motivo della sua ~~repulsa~~ repulsa, scrive: « assoluzione questa che rignarda fatti completamente a sè stanti. » La frase non ha senso, o se ne hanno è assurda e contraria alla verità.

~~Se~~ Qualora ~~infatti~~ il giudice penale si fosse limitato ad esaminare se il fatto, o i fatti imputati al Benatti fossero stati materialmente compiuti, o se essi rivestissero o meno il carattere di esercizio ~~[illegible]~~ ~~della~~ professionale, ~~di dentista~~ allora si potrebbe sostenere — anche in caso

di assoluzione – che quel giudicato non risolve la questione della sua legale autorizzazione all'esercizio della professione. Ma qui ~~[illegible]~~ anche un profano di ~~la sentenza anche senza~~ materie giuridiche non può trovare difficoltà a riconoscere – alla sola lettura della sentenza – che essa non si indugia affatto ad esaminare «i fatti a sè stanti», ma affronta in pieno una questione di principio, cioè a dire l'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

~~Valga~~ Valga a dimostrazione ~~per tutto~~ questo brano della sentenza della nostra ~~che conferma le due precedenti. Ne la sentenza della~~ massima magistratura: ~~scrive:~~

«Deve pertanto concludersi che rettamente «i giudici di merito ritennero che in «forza dell'art. 367 del Testo Unico delle «Leggi Sanitarie, il Benatti, essendo «stato abilitato in seguito al Decreto Luogotenenziale del 1915 a favore dei rimpatriati «di guerra, ed avendo esercitato nel «Regno pubblicamente e notoriamente

«per più anni, dovesse ritenersi tutt'ora
«abilitato, non ostante che la speciale
«Commissione istituita dal Decreto-legge
«del 1923 (che, per giudizio del Consiglio
«di Stato, ebbe ad esorbitare dai suoi
«poteri) gli avesse tolto l'abilitazione.»

Che questa chiara affermazione di una norma giuridica, possa confondersi con un giudizio sopra «fatti a sé stanti», non può che essere effetto di una miopia senza rimedio!....

Passiamo ora ad esaminare il valore e gli effetti giuridici della sentenza della Corte di Cassazione.

~~Siamo di fronte al giudicato della Corte di Cassazione, finché il giudice del merito interpretava la legge e l'applicava secondo la sua interpretazione, poteva revocarsi in dubbio il valore dell'interpretazione stessa. Così se, in difetto di ricorso, la sentenza del Tribunale di Mantova fosse passata in cosa giudicata, essa poteva fare stato nel caso giudicato, ma non impegnare il giudizio futuro di altri~~

È pacifico - e non è il caso di dimostrarlo a cotesto autorevole Collegio - che la Corte di Cassazione del Regno ha ufficio di interpretare e di applicare le leggi. Vera Corte del diritto, essa, * dopo che i giudici del merito hanno assodato in maniera irrevocabile lo stato di fatto, governa la legge, cioè la interpreta e l'applica al caso particolare. In tal modo la legge non è più una spoglia morta che rimane immobile e immutabile negli anni, ma, sotto l'assidua opera della Corte Suprema, che la vaglia, la misura, l'interpreta, la adatta, la plasma, diventa una cosa viva che segue il ritmo e le trasformazioni della vita sociale.

Naturalmente in questa interpretazione della legge - che è il compito più alto della Corte del diritto - il magistrato deve rimanere perfettamente libero del suo giudizio. Egli, dopo aver seguito nell'interpretazione legislativa i canoni fissati nell'articolo terzo delle Preleggi, non deve avere altra preoccupazione, neppure quella di

la vera autentica recondita

conoscere esattamente l'intenzione del legislatore. Scriveva giustamente il Mortara nel suo insigne trattato: « Il « magistrato, interprete della volontà « del legislatore, si trova posto in una « condizione ben eccezionale: ciò che egli « pronunzia è senz'altro ciò che si deve « ritenere voluto dal legislatore. Non importa « se, chiamato a determinare la norma « regolatrice di un particolare rapporto, « il giudice ne dichiarerà una effettiva- « mente diversa da quella che il legislatore « aveva per esso destinata; non importa « se, allo scopo di rilevare il pensiero « contenuto nella formola della legge, « egli ne manifesterà uno che mai « fu mai nella mente dei suoi compi- « latori. La necessità di distinguere « e separare l'esercizio delle funzioni « di sovranità, nel sistema politico « dello Stato moderno, rende sovrano « il giudice nella applicazione della « legge: » (Vol. I, pag. 93)

Di fronte a questi concetti, che sono ormai sostanza del nostro ~~[illegible]~~ ordinamento giuridico, si deve dare alla sentenza della Corte di Cassazione ~~[illegible]~~

professione odontoiatrica si affretterebbe ad assolverlo con la formula piena che il fatto non costituisce reato. E allora il divieto di esercitare la professione che cosa diventerebbe? Un divieto senza sanzioni; una grida senza efficacia; una siepe metaforica senza gendarmi. Cioè una cosa ingombrante e ~~[illegible]~~ vana, che occorrebbe spazzar via rapidamente per la serietà e per la logica.

Immaginiamo, per un solo momento, che la repulsa del Sindacato mantovano ~~dovesse~~ trovasse conferma, e che il divieto di esercitare la professione fosse rinnovato ~~a questa volta autorevolmente~~ ~~al Benatti~~ ~~da~~ ~~al Benatti~~ al Benatti. Si ~~avrebbe così~~ verificherebbe così l'ipotesi che il Procuratore del Re di Mantova affacciava nel suo ricorso, ~~per~~ ~~al~~ ~~[illegible]~~ col confessato proposito ~~fine~~ di trattenere la Corte di Cassazione dalla sua pronunzia favorevole all'assoluzione. « Si avrebbe di conseguenza – scriveva il Procuratore del Re di Mantova – la anormale e paradossale situazione di un professionista abusivo, che ad ogni contestazione di reato, opporrebbe la sentenza del Tribunale (ora dovrà

dirsi della (Cassazione) che non ha risolto una questione specifica in fatto determinato, ma una questione essenziale di principio, da potersi invocare in tutti i casi simili. »

Cotesto Collegio è troppo sollecito della serietà della nostra vita pubblica e troppo preoccupato di non turbarla con esempi che sarebbero deleteri, per consentire a creare la figura di un professionista abusivo che nessun giudice del Regno potrebbe punire.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il secondo motivo col quale il Sindacato Medico mantovano ha respinta la domanda dell'attuale ricorrente è questo: « posteriormente ai fatti considerati nella sentenza della Corte di Cassazione », vi è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che « respinge il ricorso Benatti contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento dei provvedimenti ministeriali che gli inibiscono l'esercizio professionale. »

Intanto leviamo via quel « posteriormente » insidiosamente per indurre, con ambiguità di parola, il sospetto che la vertenza amministrativa davanti il Consiglio di Stato

costituisca una fase nuova e successiva a quella che si è conclusa con la sentenza della Cassazione.

Sta di fatto, invece, che il procedimento amministrativo e il procedimento penale hanno camminato paralellamente. È nei primi mesi del 1935 che il Benatti ricorre al Consiglio di Stato contro i provvedimenti negativi del Ministero, ed è proprio in quel torno di tempo (4 febbraio 1935) che egli affronta il primo giudizio penale. Ma i due procedimenti camminano con passo diverso. Il ricorso al Consiglio di Stato si conclude con la sentenza definitiva del 28 gennaio - 3 marzo 1936, mentre l'azione penale, dovendo percorrere i tre gradi, si chiude definitivamente più tardi con la sentenza della Corte di Cassazione pronunziata il 10 novembre 1936 XIV. Dunque la sentenza del Consiglio di Stato ha preceduto la sentenza della Corte di Cassazione.

Ma che intende significare il Direttorio del Sindacato medico mantovano con la sua invocazione alla sentenza del Consiglio di Stato, quasi per metterla in opposizione a quella della Corte di Cassazione? Intende forse ~~di far credere che un giudicato~~ di distruggere

~~forse distruggere il giudicato della Cassazione con quello del~~ un giudicato con l'altro? O, comunque, intende di creare un contrasto, una incompatibilità fra l'una e l'altra sentenza? ~~[illegible]~~

~~[illegible] conflitto di giurisdizione? [illegible] di dottrina e di [illegible]~~

Per fortuna la ~~sentenza~~ pronunzia del Consiglio di Stato è tale, che basta ~~[illegible]~~ ricordarla per ~~distruggere~~ fugare le nubi che si vogliono ad arte addensare.

~~Nel 1934 come abbiamo narrato~~

~~Intanto precisiamo quale era la ragion del contendere. Parecchie decine di dentisti esclusi dal beneficio della legge 22 marzo 1923, fecero negli anni [illegible] precedenti al~~ fecero, intorno ~~al 1933~~ al 1934, istanza al Ministero per essere esaminati o riesaminati (i casi erano ~~molteplici~~ vari e diversi) da quella speciale ~~commissione che la legge aveva istituita e che nel 1923 aveva per sentenza del Consiglio di Stato esorbitato dai suoi poteri. Il Ministro per l'Interno, considerato che per usufruire della legge del 1923 occorreva rispettare~~ ~~avere chiesto~~ entro un ~~termine~~ prescritto ~~fatto domanda~~

Come si è narrato più sopra, il Consiglio di Stato venne chiamato a decidere se le istanze presentate tardivamente per usufruire della legge 22 marzo 1923 potevano essere accolte oppure se doveva confermare il diniego del Ministero dell'Interno che le aveva considerate fuori termine. E il Consiglio di Stato, con due sentenze interlocutorie la prima del 13 aprile 1935 per sospendere il divieto dell'esercizio professionale la seconda definitiva del 28 gennaio-3 marzo 1936, stabilì che il termine era perentorio, e che le domande per usufruire delle disposizioni del 1923 erano state tardivamente presentate.

Dunque il giudicato del Consiglio di Stato non ha nulla a vedere con la sentenza della Corte di Cassazione. Il primo verte sulla perentorietà del termine prescritto dalla legge del 1923, la seconda interpreta un articolo del Testo Unico del 1934. E il caso

di ripetere il noto verso: uno era padovano e l'altro laico.

Del resto questa questione è stata posta e risolta davanti la Corte di Cassazione. Nel suo ricorso alla Suprema Corte, il Procuratore del Re di Mantova si era doluto che il giudice di merito non avesse sospeso il procedimento penale in attesa della pronunzia del Consiglio di Stato. Ma fu facile ribattere che tale sospensione - del resto voluta dalla facoltativa e lasciata al prudente criterio del giudice di merito - non aveva alcuna base logica giacchè si trattava di questione diversa, la cui soluzione da parte del Consiglio di Stato non poteva avere influenza alcuna sulla interpretazione dell'art. 365 del Testo Unico. Ecco come si esprime la sentenza della Cassazione:

« Il provvedimento ministeriale contro
« cui il Senatti era insorto col suo ricorso
« al Consiglio di Stato) era semplicemente
« il diniego di rimetterlo in termine per
« conseguire l'abilitazione ai sensi del
« decreto del 1923, e non già il diniego di
« abilitazione ai sensi dell'art. 365 Testo

« Unico del 1934. Ne consegue che il Tribunale
« non avrebbe potuto valersi della facoltà
« di cui all'art. 21 Cod. Proc. Pen. vertendo
« la decisione del Consiglio di
« Stato su questione affatto diversa. »

È proprio da deplorare che la Corte di Cassazione avesse sott'occhio la sentenza interlocutoria del Consiglio di Stato del 15 aprile 1935, e non quella definitiva del 28 gennaio - 3 marzo 1936, giacchè in quest'ultima avrebbe trovato altri e nuovi argomenti a conforto delle sua vittoriosa risposta. Ci si permetta pertanto di completare, con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, questa, del resto facile ed evidente dimostrazione della essenziale differenza fra la questione sottoposta al giudice amministrativo e quella sottoposta al giudice penale.

Nelle memorie presentate al Consiglio di Stato dai varii ricorrenti

~~il pro~~ talune ~~fece~~ fece ~~accenno~~ cenno alla interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico delle leggi sanitarie nel senso ormai noto ~~che, nelle more del giudizio, era stato pubblicato~~ per avvalorare così l'opportunità di riaprire l'esame sull'istanze tardive degli esclusi ~~dalla~~ dai benefici della legge del 1923. E il Consiglio di Stato, con ~~[illegible]~~ scrupolosa diligenza volle ~~[illegible]~~ esaminare anche ~~[illegible] queste tesi~~ questa tesi, riproducendo con grande esattezza la interpretazione dell'art. 367 del T. U. prospettata da taluni ricorrenti. Ed ecco le chiare parole del magistrato amministrativo:

« Checchè sia di tale interpretazione, il
« Collegio deve ritenere che le dedotte
« ragioni eccedono i limiti segnati dall'og-
« getto ~~dell'oggetto~~ dei ricorsi di che trattasi.
« Con questi gli interessati hanno impu-
« gnato il provvedimento del Ministero dell'In-
« terno che ha considerate tardive le doman-
« de da essi presentate per ottenere l'au-
« torizzazione all'esercizio definitivo in base
« al disposto della legge del 1923. Se essi credono
« di avere diritto all'esercizio professionale,
« sia in base al disposto del Testo Unico
« delle leggi sanitarie, sia, eventualmente, in
« base ad altre disposizioni, debbono provvedere
« innanzi tutto in via amministrativa, a
« chiedere il riconoscimento dell'assunto loro
« diritto, e per siffatti titoli, all'autorità

« competente, salva la facoltà di produrre
« ricorso giurisdizionale contro il prov=
« vedimento che l'Amministrazione
« sarà per emettere. »

Dunque nella stessa sentenza del Consiglio di Stato si riconosce – con una chiarezza che non potrebbe esser maggiore – che la interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico, ~~oggetto della sentenza della Corte di Cassazione~~ non poteva fare oggetto ~~dell'~~ del suo esame. ~~della~~ ~~limitato~~ La ~~materia~~ questione ~~per che~~ risoluta or ora dalla Corte di Cassazione non è mai stata pregiudicata da pronunzie dei ~~della~~ ~~magistratura~~ giudici amministrativi.

E qui si consenta all'attuale ricorrente di richiamare l'attenzione di cotesto Ecc.mo Collegio sulla lodevole ~~circospezione~~ prudenza con quale il Consiglio di Stato ha fatto cenno alla tesi dell'abilitazione ai sensi dell'art. 367 del T. U. Nessuna parola ~~tradisce un~~ esprime neppure l'ombra di un dissenso o di una critica a tale tesi che è riservata ~~per conto~~ senza pregiudizio alcuno, ad un eventuale futuro giudizio. Anzi tale tesi pare ~~[illegible]~~ ai giudici così meritevole di esame, che essi stessi suggeriscono la procedura per portarla in discussione. Provvedano gli ~~essi dicono~~ interessati – essi dicono e scrivono – a chiedere il riconoscimento all'autorità amministrativa ai sensi del Testo Unico, e qualora si incontrino in un diniego, facciano ricorso giurisdizionale contro il diniego stesso.

In verità il ricorrente non avrebbe

esitato a seguire questa via così autorevolmente suggeritagli. Ma già alla pubblicazione della sentenza era intervenuto (e fatto non sua volontà, ma del Sindacato Medico mantovano) il provvedimento penale dove la interpretazione dell'art. 362 C.P. favorevole all'imputato aveva già ottenuto il consenso dei giudici di merito. Successivamente la Corte di Cassazione ha suggellato irrevocabilmente quel consenso.

Né ora è più possibile adottare la via indicata dinanzi al giudice definitivo della magistratura ordinaria, ritenuta competente a giudicare, perché una nuova pronuncia di altra magistratura sulla medesima questione creerebbe un conflitto di giurisdizione.

Pertanto il ricorrente ha sicura fiducia che codesta Commissione vorrà porre nel nulla la decisione del Direttorio del Sindacato Medico di Mantova e ordinare la inscrizione del sottoscritto nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione.

\+ \+

Prima di chiudere, il ricorrente desidera ricordare la situazione di fatto di cui riferisce nei riguardi dell'esercizio professionale.

Quando egli ricorse contro il provvedimento del Ministero dell'Interno, che ~~dichiarava non~~ non accoglieva la sua istanza ~~di~~ per ~~fare~~ termine e gli inibiva l'esercizio della professione, egli chiese all'~~il~~ alto Consesso la sospensione del provvedimento. E ingiatti, con sentenza interlocutoria del 15 aprile 1935, la Quarta Sezione, ~~ordinò la~~ rinviando ogni altra pronuncia sul merito, ordinava la sospensione del provvedimento ministeriale. Tale sospensione, che portava come conseguenza la ripresa della professione, venne notificata al sottoscritto per il tramite della R. Prefettura di Mantova il 31 maggio 1935.

~~Intanto~~ Si pubblicò più tardi, precisamente il 9 marzo 1936, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il quale respinti i ricorsi, revocava le proprie pronuncie di sospensione dei provvedimenti impugnati. Senonchè la sentenza ordinava che la sua esecuzione fosse ~~fatta~~ fatta dall'autorità Amministrativa, alla quale per tanto spettava ~~il dovere~~ di notificare la decisione ai ricorrenti.

Il Ministero degli Interni, rendendosi conto che il Benatti, già allora assoluto dai giudizi di "merito", attendeva la decisione irrevocabile della Corte di Cassazione, non gli notificò mai la sentenza per cui il sottoscritto fruisce tuttora della sospensione ordinata il 15 aprile 1955.

In tale situazione è del tutto illegittima la diffida dattagli dal Sindacato medico mantovano di astenersi dalla professione di [illegible]. Nessuna disposizione di legge dà al Sindacato il potere di modificare lo stato di fatto creatosi legittimamente; nè esso può sostituirsi all'autorità Amministrativa, delegata dal Consiglio di Stato all'esecuzione della sentenza.

Qui poi si profila anche quel grave contrasto fra la pretesa abusività della professione e la sua impunità assoluta in virtù della cosa giudicata, di cui l'attuale ricorrente ha avuto l'onore di parlare più sopra. La diffida del Sindacato medico mantovano è irremediabilmente senza sanzione, e non potrebbe produrre, ove fosse mantenuta, che un discredito pericoloso per l'autorità degli organi sindacali, che debbono invece rimanere integri e rispettati.

Ricorso e Documenti

presentati da Luigi Benatti
alla Commissione ~~Cent~~ Centrale per le Professioni sanitarie
il 15 marzo 1937 XV

1° - Ricorso di Luigi Benatti ~~[illegible]~~ con in calce ~~le relazioni di~~ ~~la relazione notifica in data~~ ~~delle copie~~ la notificazione ~~fatta~~ eseguita il 11 marzo 1937 XV a S.E. il Prefetto di Mantova e al Procuratore del Re presso il Tribunale di Mantova -

2 - ~~Sentenza~~ Delibera impugnata del Sindacato Medico di Mantova
3 - Bolletta di eseguito pagamento della tassa per l'iscrizione al Sindacato
4 - Copia autentica della Sentenza della Corte di Cassazione 10 novembre 36
5 - Certificato del Podestà d'Ostiglia che attesta la registrazione del diploma estero e l'esercizio pubblico e notorio dell'odontoiatria
6 - ~~Atto~~ Certificato di nascita -
7 - Certificato di cittadinanza italiana -
8 - Certificato di residenza nel Comune di Ostiglia -
9 - Certificato penale
10 - Certificato di buona condotta morale, sociale, politica
11 - Certificato di godimento dei diritti civili e politici -
12 - Certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista -

Consegnato il [illegible] 15 marzo 37

al com. Virginio Bassi
capo sezione

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-I

Roma (N. 29)



ROMA 29 VIA PIERLUIGI 04 PALESTRINA 2137

Assegno L. ..... N. **2447**

Mittente Do Bonomi

Destinatario Benatti

Destinazione Ostiglia

Tassa L. 1.20 *Espresso L.* ..... *Firma* .....

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

A S. E. il Presidente
della Corte di Cassazione,

Il sottoscritto nell'interesse del suo patrocinato, sig. Luigi Benatti, fa istanza per ottenere due copie autentiche della sentenza resa dalla Terza Sezione Penale nell'udienza pubblica del 10 nov. 1936, XV, e portante il N. 675 Tale copia della sentenza, che respinge il ricorso prodotto dal P. M. di Mantova contro il Luigi Benatti debbono servire a questi ultimo per regolare la sua posizione processuale nel presso [illegible]

gli Ordini sanitari locali e ~~occorrendo~~ presso la Direzione Generale di Sanità.

Con alto ossequio

dev.

Roma, 12 gennaio 1936

Spese

Copia sentenza in carta libera predisposta dalla Cancelleria della Corte - - -

Corte di Cassazione del Regno

Terza Sezione Penale

In difesa di

Benatti Luigi patrocinato dall'avv.

S.E. il Cavaliere Ivanoe Bonomi, presso

il quale è domiciliato in Piazza della Torre

Libertà 4;

contro il ricorso del

P.M. di Mantova e ricorrente contro

la sentenza 4 ~~febbraio~~ 28 gennaio 1936 del

Tribunale di Mantova, che confermava

in sede di appello la sentenza 4 febbraio 1935

del Pretore di Revere, assolvente ~~il~~ Benatti

Luigi

dall'imputazione di esercizio abusivo della

professione di odontoiatra perchè il fatto

non costituiva reato

Posizione giuridica del ~~resistente~~ Benatti

Per intendere con esattezza le ragioni per le quali la Pretura di Revere prima, e il Tribunale di Mantova dopo, hanno concordemente ~~accolta la tesi dell'~~ assolto per inesistenza di reato il Benatti, ~~contravvenzionato~~ ~~attuale~~ ~~resistente~~ ~~Luigi Benatti~~, è necessario, non una nuda ~~esposizione~~ elencazione delle leggi che regolano l'esercizio dell'odontoiatria, ma un'esposizione del caso del Benatti in relazione alle leggi antiche e recenti che regolano la predetta materia.

Il Benatti ~~di Ostiglia (prov. Mantova)~~ aveva ottenuto un diploma estero, e precisamente il diploma francese dell'Ecole Dentaire, ~~francese~~ per l'esercizio della ~~sua~~ professione odontoiatrica.

~~Venuta la~~ Dichiarata la guerra, il Governo italiano, per favorire il rimpatrio dei sanitari che si trovavano all'estero, emanò il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 N. 1311 che così dispone con l'articolo terzo:

« È concesso ai cittadini italiani
« rimpatriati o rifugiati nel Regno

«in occasione e in conseguenza della
«guerra, muniti di diplomi esteri
«per l'esercizio di professioni sanitarie
«di esercitare nel Regno la professione
«cui sono abilitati dai relativi di=
«plomi.»

«Il godimento di questa concessione
«è subordinato alla prova da fornirsi
«dagli interessati della qualità di citta=
«dino italiano e di rimpatriato o
«rifugiato in conseguenza e in occasione
«della guerra, e alla preventiva registrazione
«del diploma a norma dell'art. 65
«del reg. gen. sanitario del 3 febbraio 1901»

Il Benatti, cittadino italiano e rimpatriato in conseguenza della guerra, provvide subito a far valere il suo diploma estero ~~[illegible]~~ di odontoiatria e facendolo registrare ~~il 7 agosto 1920~~ al Municipio di Ostiglia, dove esercitò ~~[illegible]~~ regolarmente la sua professione.

~~Nel 1923 volendosi~~

Ma nel 1923, nell'intento di voler consacrare definitivamente le autorizzazioni del 1915, cancellandone ogni carattere di eccezionalità si emanò un D. L. 22 marzo 1923 N. 795, col quale tutti coloro che, riuniti di diplomi esteri, avessero pubblicamente e notoriamente esercitata la loro professione in Italia in virtù delle disposizioni del 1915, potevano essere definitivamente autorizzati a continuare il loro esercizio. L'autorizzazione sarebbe stata concessa dal Ministero dell'Interno che avrebbe consultata una speciale Commissione.

Il Benatti, che aveva da anni professato notoriamente e pubblicamente la sua professione in Italia (unico nuovo requisito richiesto dalla nuova disposizione)

Per chiarire esattamente il tema del dibattito non seguiremo il ricorso del Procuratore del Re di Mantova nella sua esposizione di tutte le leggi e decreti

presente "istanza al Ministero dell'Interno. Ma la Commissione nominata dal Ministero non si limitò ad esaminare la validità formale dei diplomi esteri, ma volle pronunciarsi anche sul loro valore intrinseco, e quindi alcuni ne ammise altri ne respinse. Fra quelli respinti era il diploma francese dell'Ecole Dentaire del Benatti; che non potè conseguire così l'autorizzazione definitiva.

I colleghi del Benatti, ritenendo che la Commissione, giudicando sul valore intrinseco dei diplomi, avesse esorbitato dal suo compito e alterato di straforo le chiare disposizioni della legge, ricorsero al Consiglio di Stato. Riverse, invece, il Benatti, non per scarsa fiducia nella sua causa ma per non dispiacevole contrattempo del suo legale.

Il Consiglio di Stato esaminò la tesi prospettata dai ricorrenti, e con decisione 4-25 ottobre 1929 ~~la ritenne validissima~~, ritenne che la Commissione non avesse poteri ~~di~~ per apprezzare il valore intrinseco dei prodotti diplomi di studio, ma che solo potesse vagliarne la validità formale, ed ~~che~~ ~~aveva luogo mediante~~ accertarne la prescritta registrazione ~~di essi~~ a termini del regolamento generale di sanità. Inoltre il Consiglio di Stato, comparando la disposizione del 1915 con quella successiva del 1923, osservò che la seconda non conteneva alcuna innovazione circa il requisito del possesso del diploma estero, ma aggiungeva soltanto il nuovo requisito dell'esercizio pubblico e notorio della professione in Italia.

Di questa decisione si giovarono

i ricorrenti, ma non potè giovarsi il Benatti e pochi altri che come lui non avevano tempestivamente ricorso al Consiglio di Stato.

Il Ministero dell'Interno però non tardò ~~un momento~~ ad apprezzare — con ~~alto~~ encomiabile sentimento di equità — la nuova situazione in cui venivano a trovarsi pochissimi odontoiatri, respinti da una Commissione che aveva — per chiaro giudizio della massima magistratura amministrativa — esorbitato dal suo potere, e ~~dall~~ d'altra parte, non in grado di giovarsi di quel giudizio ~~[illegible]~~ per ottenere la conseguente riparazione.

E il Ministero, con l'alta approvazione del Capo del Governo, Ministro dell'Interno (che presentò il progetto

~~a~~ al Parlamento) ~~provvide~~ propose una ~~sistemazione~~ norma legislativa per la quale (art. 1 del ~~progetto~~ disegno di legge presentato col N. 1711 alla Camera dei Deputati il 25 aprile 1933 Anno XI) coloro che erano stati autorizzati ~~nel~~ ai sensi del Decreto Luogotenenziale 15 agosto 1915, e ~~che~~ poi non ~~erano stati~~ definitivamente autorizzati ~~del~~ ~~in~~ ai sensi del successivo decreto 22 marzo 1923 ~~potevano~~ sarebbero stati equalmente messi in condizione di ~~abilitati~~ ~~a~~ continuare il loro esercizio.

E la relazione presentata al Parlamento dal Capo del Governo, proponente il provvedimento, così giustificava quella disposizione di equa riparazione che avrebbe risolto il caso Benatti:

« Una ~~categoria~~ ~~sistemazione~~ categoria riguarda quei « dentisti rimpatriati a causa « della guerra ai quali venne concessa

« ai sensi del Decreto Luogotenenziale
« ~~[illegible]~~ 22 agosto 1915 l'autorizzazione
« provvisoria ad esercitare la propria
« professione e che non conseguirono
« ~~la~~ l'autorizzazione definitiva ai
« termini del R. Decreto-legge 23 marzo 1923.
« In seguito all'interpretazione
« letterale data dal Consiglio di Stato alle
« disposizioni ~~date~~ contenute nei citati
« decreti, in occasione dei ricorsi pre-
« sentati dagli interessati, molti dentisti
« che, secondo lo spirito della legge,
« non avrebbero potuto beneficiare
« delle disposizioni medesime, ottennero,
« tuttavia, l'autorizzazione definitiva.
« Rimane, quindi, escluso dalla conva-
« lida del titolo provvisorio un esiguo
« numero di dentisti i quali, meno
« accorti, non impugnarono i prov-
« vedimenti negativi del Ministero.
« È sembrato, quindi, equo comprendere

«nel presente provvedimento legislativo
«anche costoro per i quali è opportuno
«rilevare, anzi dolersi che, ove fossero
«rimasti all'estero, avrebbero ottenuta
«la legalizzazione dei propri titoli, ivi
«conseguiti, come infatti è avvenuto
«in Francia, per i diplomi dell'Ecole
«dentaire. 77

Dunque l'intenzione del capo del Governo, nel proporre quel disegno di legge, era chiarissima. Coloro che avevano conseguito una abilitazione ~~all~~ con diploma estero (e, nel nostro caso, proprio dell'Ecole dentaire) sarebbero stati ammessi al conseguimento dell'~~a~~ autorizzazione definitiva ~~all~~ abilitazione legalmente conseguita in virtù delle disposizioni di guerra del 1915 e l'esercizio pubblico e notorio ~~e pacifico~~ pacifico avrebbero stati

elementi sufficienti per riparare la rigidezza eccessiva ~~[illegible]~~ della Commissione, che esorbitando dai suoi poteri (come ha detto il Consiglio di Stato) volle sofisticare sul diploma d'una scuola francese che, come la relazione ministeriale riconosce, è ormai titolo legittimo in tutta la Francia.

Senonchè mentre il Benatti, ~~fin dal 1933~~ attendeva che quel disegno di legge diventasse norma legislativa, il Governo preferì ~~un~~ diverso ~~[illegible]~~ procedimento. In luogo di risolvere alcuni singoli casi come si proponeva col disegno di legge ~~volle raccogliere~~ 25 aprile 1933, esso chiese ~~ed ottenne nel valersi della facoltà consentitagli di raccogliere e coordinare le molte e sparse disposizioni di carattere sanitario in un~~

~~esso chiese~~ al Parlamento, ed ottenne con la legge 6 luglio 1933 Anno XI N. 947, i poteri legislativi in materia sanitaria. ~~Ed è in virtù di questi poteri delegatigli~~ così che il Governo provvide a raccogliere e a coordinare le molte e sparse disposizioni di carattere sanitario in un Testo Unico, nel quale ~~in~~ potè introdurre, per effetto dei larghi poteri ~~conf~~ delegatigli per la ricordata legge, sostanziali innovazioni, specialmente in materia di concorsi e in tutti quei casi in cui l'esperienza suggeriva disposizioni nuove.

[Per tal modo si è giunti al Testo Unico

~~Testo unico delle leggi sanitarie~~ delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265, che, nelle sue disposizioni transitorie, e precisamente nel primo capoverso dell'art. 367, dispone così:

« Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, qualunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:

« a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

Con questa disposizione transitoria, secondo il comune giudizio del primo e del secondo giudice, il legislatore ha

voluto,
e in maniera generale ~~[illegible]~~,
risolvere i pochi casi che si era proposto
~~di risolvere con~~ di variare con la
già ricordata proposta di legge.
Senatti infatti, già legalmente
abilitato in virtù delle disposizioni
del 1915, e già pubblicamente
ed notoriamente esercente la
professione, può continuare
a svolgerla, giacchè la nuova
disposizione del testo unico porta
di legale abilitazione senza
distinguere fra le quelle,
chiamiamole così, eccezionali del
1915, e quelle definitive del
1925.

Contro questo concreto giudizio
è insorto il P. M. del Tribunale
di Mantova, col ricorso che gli
si oppugna.

Sul primo ~~mezzo~~ motivo

Col primo mezzo il ricorrente si propone di dimostrare che l'art. 367 del Testo Unico sulle leggi sanitarie non consente al Benatti l'esercizio dell'odontoiatria.

Non ci soffermeremo sulle osservazioni di contorno. Il ~~Prefetto~~ ~~non confuteremo~~ ~~il~~ dubbio sulla legittimità dell'iscrizione del diploma francese del Benatti da parte del Comune di Ostiglia è assolutamente infondato; basterà a ~~[illegible]~~ rimuovere ~~[illegible]~~ quel dubbio rileggere l'art. 3 del D.L. 22 agosto 1915 ~~che per persuadersi che non~~ che non pone alcuna ~~condizione~~ ~~di date~~ prescrizione di date al diploma estero da registrare.

Piuttosto ci preme stabilire – prima di serrare da presso l'argomento – il carattere e il valore giuridico del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

Il ricorrente mostra di credere ch'esso sia soltanto «una raccolta organica di disposizioni sparse in leggi e decreti diversi»; e ~~non~~ sfugge alla sua stessa constatazione che «il Governo avesse il potere di alle conseguenze modificare nella specie le disposizioni delle leggi sanitarie che doveva coordinare.»

Trattasi, invece, di ben altro. Il Parlamento, in luogo di approvare il disegno di legge presentato il 25 aprile 1933, ~~[illegible]~~ per sanare alcuni casi, fra cui quello del Benatti, volle delegare – con la legge 6 luglio 1933 N. 947 – al Governo del Re, non solo la facoltà di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in materia sanitaria, ma altresì la facoltà di modificarle e di integrarle anche in relazione al nuovo ordinamento delle Provincie e dei Comuni e alle disposizioni del nuovo Codice Penale. Dunque il Governo, in virtù della potestà legislativa delegata, poteva introdurre nel Testo Unico ciò che reputava essere

Egregio Romani,

opportuno, modificando disposizioni antiche e introducendone delle nuove. E di tale facoltà fece legittimamente largo uso.

Esaminiamo ora l'art. 367 del ricordato Testo Unico, articolo inscritto nelle disposizioni transitorie, cioè in quelle che hanno carattere di sanatoria.

Dicono concordi i giudici di primo e di secondo grado; quell'articolo, consentendo l'autorizzazione ad esercitare la odontoiatria a coloro che sono stati legamente abilitati da disposizioni anteriori al 1924, risolve favorevolmente il caso Benatti. Poichè il Benatti è stato abilitato in virtù delle norme legislative del 1915, quale rimpatriato di guerra, esso ha diritto di esserlo ancora, anche se la speciale Commissione istituita dalle disposizioni del 1923 (Commissione, si noti, che ha, per giudizio del Consiglio di Stato esorbitato dai suoi poteri) gli ha tolto quell'abilitazione. Insomma chi è stato abilitato in virtù di una delle molte disposizioni anteriori al 1924 deve considerarsi ancora abilitato per la nuova disposizione ampiamente sanatrice del Testo Unico.

Dice, invece, il ricorrente: l'articolo invocato del Testo Unico non consente tale interpretazione; esso mantiene l'abilitazione soltanto a quelli che, in virtù delle combinate disposizioni legislative anteriori al 1924, hanno attualmente diritto di esercitare. Insomma il Testo Unico conferma

il diritto di esercitare in coloro che sono oggi in possesso legittimo della autorizzazione, ma lo consente a coloro che furono legalmente abilitati, ma che attualmente non lo sono più. E il ricorrente, a dimostrare la fondatezza della propria ~~domanda~~ interpretazione, reca questo unico argomento: che ~~che~~ = che contro l'articolo primo del Decreto-Legge 16 ottobre 1924 esclude senza alcun dubbio, il Senatti dall'esercizio dell'odontoiatria, così lo esclude anche l'art. 367 del Testo Unico, giacchè tale ultimo articolo ~~non~~ non è che la «riproduzione senza ~~alcuna~~ modificazione» ~~della~~ del ~~citato~~ ricordato articolo della Legge 16 ottobre 1924.

Niuna più convincente confutazione di questo asserto del ricorrente ~~Solo l'unico argomento della sua tesi~~ che la riproduzione letterale delle due ~~tesi~~ disposizioni:

Art. 1 - D.L. 16 ottobre 1924 N. 1755. «Nessuno ~~può esercitare~~ «può esercitare l'odontoiatria e la

« protesi dentaria se non abbia superato l'esa-
« me di Stato in Medicina e Chirurgia, salvo
« i diritti acquisiti dai laureati in me-
« dicina e chirurgia a tutto il 3 dicembre
« 1923, e da coloro che sono legalmente
« abilitati ad esercitare l'odontoiatria e
« la protesi dentaria in virtù di disposizioni
« anteriori a quelle del presente decreto. »

Art. 367 Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265

« Sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria
« e della protesi dentaria, qualunque non
« abilitati all'esercizio della professione
« di medico chirurgo:

« a) coloro che siano stati legalmente
« abilitati a tale esercizio in virtù
« di disposizioni anteriori al decreto-le-
« 16 ottobre 1924 N. 1955, concernente l'eserci-
« zio dell'odontoiatria e protesi dentaria. »

~~E si rileva attentamente questi due testi che~~
I due testi non sono ~~affatto~~ identici, e la
disposizione del Testo Unico non è affatto (come
asserisce il ricorrente) la « ripetizione senza
modificazioni » della legge del 1924. Questa ultima

~~Questo~~ contempla coloro che sono legalmente abilitati
mentre il Testo Unico ~~invece~~ contempla coloro che
sono stati legalmente abilitati. La dizione
è diversa e quindi ~~ha~~ conseguenze diverse.
Per l'interpretazione dell'art. 367 noi ~~ci atterremo~~
seguiremo le norme stabilite nell'articolo
terzo delle Preleggi e cioè:

a) ~~ci~~ attribuiremo alla ~~la~~ disposizione legislativa
il senso fatto palese dal proprio significato
delle parole secondo la connessione di esse;

b) ~~esamineremo~~ accerteremo l'intenzione del legislatore;

c) avremo riguardo alle disposizioni che regolano
casi simili e materie analoghe.

~~Il testo~~ dell'art 367

Il senso fatto palese dal proprio significato delle
parole, è indubbiamente diverso da quello
espresso - nella legge del 1924 - con le parole:
«sono legalmente abilitati». Non vi sono quindi
dubbi: coloro che sono oggi abilitati, lo rimarranno.
Ma quando si legge in una disposizione transitoria
redatta avendo presente la disposizione del 1924,
che l'espressione non riguarda solo coloro
che sono abilitati

L'art. 367 usa le parole: « sono stati abilitati », e così si discosta dalla disposizione del 1924 (che riproduce identicamente nel seguito) ~~che~~ la quale dice invece « sono abilitati. » Il tempo dei verbi indica, dunque, due concetti diversi. Chi è abilitato, lo resti; dice chiaramente ~~la~~ e inequivocabilmente la legge del 1924. Chi è stato abilitato ~~dice la disposi~~ da ~~una~~ ~~da~~ disposizioni precedenti; ~~cioè~~ ~~da una delle molte disposizioni precedenti~~, ~~lo~~ sia considerato abilitato; questo è il senso del Testo Unico. Il proprio significato delle parole ~~non~~ ~~non può~~ ~~con~~ ~~portare a diverse conseguenze~~ porta inesorabilmente a questa conclusione.

Ma si può osservare che ~~il passato presente~~ ~~il~~ la dizione „sono stati abilitati" può significare ~~che~~ soltanto ~~che~~ il tempo nel quale ~~hanno~~ si è definitivamente conseguita l'abilitazione, ~~che~~ ~~dura~~ ~~tutt'ora~~ la quale dovrebbe intendersi durare tutt'ora senza soluzione di continuità. Ma questa interpretazione restrittiva e capziosa ~~si vieta~~ ~~contro~~ è distrutta dalla comparizione fra i due testi, che il ricorrente ha incautamente prospettata a cotesto Ecc.mo Consesso. Se-

infatti il legislatore avesse voluto riferirsi a coloro che sono ~~agli~~ attualmente abilitati, ~~a coloro che, in~~ non avrebbe modificata la dizione del 1924, ma l'avrebbe fedelmente riprodotta. ~~In tal caso~~ Se ~~dunque~~ ~~ser~~ ha ~~mod~~ modificato proprio il tempo dei verbi, ~~cioè~~ vuol dire che il significato deve essere diverso, e il senso della disposizione legislativa deve essere un altro.

Quale sia questo senso l'hanno detto i giudici di primo e di secondo grado. Il Benatti è stato abilitato dalla legge del 1915 a favore dei rimpatriati di guerra; ha esercitato pubblicamente e notoriamente per più anni; dunque essendo stato legalmente abilitato in virtù di disposizioni anteriori al 1924, esso deve ~~essere~~ ritenersi ~~per le~~ ancora abilitato.

Nel dubbio, soccorre, come abbiamo detto, l'accertamento delle intenzioni del legislatore. E qui nessuna dimostrazione può riuscire più efficace di quella che emana

dal testo e dalla relazione del disegno di legge. Già abbiamo detto come il Capo del Governo, nella sua qualità di Ministro dell'Interno, presentasse ~~[illegible]~~ un disegno di legge al Parlamento per sanare alcuni casi di sanitari in posizione eccezionale, e come fra questi casi – espressamente ricordati e illustrati nel passo della relazione ministeriale che abbiamo riprodotto – ci fosse il caso di quei ~~sanitari~~ podiatri che – come il Beriatti –, abilitati dalla legge del 1915, ~~[illegible]~~ non vennero poi confermati dalla Commissione creata in virtù della legge 27 marzo 1923, e, meno ricorsi di altri loro colleghi, non ebbero la fortuna di ricorrere al Consiglio di Stato contro l'opera della Commissione stessa. Ora si badi che quel disegno di legge è del 25 aprile 1933, che venne abbandonato per sostituirlo con la delega dei poteri legislativi al Governo in materia, conferitagli con la legge del 6 luglio 1933, che il Testo Unico in conseguenza di quella delega, è del 27 luglio 1934. – Dunque l'interpretazione del legislatore scrivendo le disposizioni transitorie contenute nel Testo Unico non poteva essere diversa dall'interpretazione

manifestata pochi mesi prima ~~nell~~ con la presentazione del disegno di legge.

Ma se l'intenzione manifesta del legislatore suffraga la interpretazione che dell'art. 367 del Testo Unico, ~~e~~ hanno dato il primo e i secondi giudici, ~~resta~~ un'altra prova – e questa decisiva – non può lasciare alcun dubbio al riguardo. Esaminiamo come il legislatore ~~Poniamo che il legislatore~~ si sia comportato in casi simili e in materia analoga.

~~Diplom~~ Fra i Sanitari diplomati all'estero e rimpatriati in occasione della guerra ~~sono non possono essere non sono~~ non ci sono soltanto gli odontoiatri, ma i medici, i chirurghi, i veterinari, i farmacisti. A tutti costoro la legge del 1915 ha conferito l'abilitazione in Italia, ~~e la legge~~ abilitazione che ~~è diventata defi-~~ ~~per~~ la legge 22 marzo 1923 ~~doveva~~ ~~è stata~~ (~~dopo il sopra~~ ~~(superare della ricordata Commissione~~ voleva venisse ~~venire~~ confermata da un decreto del Ministro dell'Interno. Nelle disposizioni transitorie del Testo Unico ~~la sanatoria~~ queste ~~posizioni particolari~~ categorie di sanitari ~~di~~ sono disciplinate in maniera diversa: per gli odontoiatri ~~e per le~~ ~~le altre categorie~~ gli altri sanitari provvede l'art. 365. provvede l'art. 367, per

Per gli odontoiatri l'articolo 367 prescrive soltanto che siano stati legalmente abilitati ~~da~~ in virtù di disposizioni anteriori alla legge del 1924; ~~con che~~ ~~senza aggiungere parola~~ e non prescrive e niente altro di più. Per i medici, chirurghi, farmacisti ecc.

l'art. 365 lettera b prescrive che detti sanitari, ~~muniti di diplomi esteri~~, «abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno ai sensi del Decreto-legge 22 marzo 1923.» Dunque disposizioni diverse e trattamento diverso. Se gli odontoiatri ~~dovessero~~ abilitati ~~ad essere provvisti per esercitare essere~~ dovessero essere soltanto quelli in regola con la legge del 22 marzo 1923, il legislatore l'avrebbe detto espressamente, come l'ha detto ~~in tutti~~ nel caso degli altri sanitari. ~~A~~ Non avendolo ~~ripetuto~~ detto, significa, in maniera indubbia, che il legislatore ha voluto concedere ai pochi odontoiatri (esclusi per un'ingiusta valutazione ~~di~~ confessata dal Ministero nella sua ricordata relazione) una sanatoria più ampia, che comprendesse quei casi ch'esso legislatore voleva sanare col suo progetto di legge, poi rifuso e rinato nelle disposizioni transitorie del Testo Unico.

~~L~~ I ~~A~~ I tre criteri che le Preleggi ~~indicano~~ pongono a fondamento dell'interpretazione delle ~~leggi~~ norme legislative conducono dunque, alla medesima conclusione: il Testo Unico

ha sanato il caso Penatti, al quale hanno reso giustizia le due sentenze vanamente impugnate.

~~Tale è anche la conclusione di quella che vorremmo chiamare dottrina, se in questa materia così nuova e particolare si può parlare ancora di dottrina.~~

Alle quali sentenze ha fatto omaggio, ~~anche~~ di recente, anche un esperto di questa particolare materia, il Foschini, autore del commento ~~di~~ alle leggi sanitarie. Pubblicando nella rivista Il Nuovo Diritto (N. 232 anno 1936) la sentenza del Pretore di Revere, ~~nel~~ che qui viene ~~impu~~ gravata di ricorso, il Foschini la commenta ~~brevemente~~ con sicura competenza ~~rilevando che~~ affermando che ~~la~~ esattezza della massima che essa stabilisce non è lecito dubitare. » Con questo suffragio – che vorremmo dire ~~di~~ suffragio di dottrina, se di dottrina si può parlare in questa singolare materia – resta confermato il fatto (che ha di per sè stesso un valore non trascurabile) della ~~identicità~~ identica ~~unanimità~~ interpretazione che dell'art. 367 ~~de~~ viene data da quanti lo hanno esaminato con spirito sereno e imparziale.

Sul secondo motivo

Il P. M. di Mantova, nell'ipotesi che l'Ec. Corte rigetti il primo mezzo del suo ricorso, propone questo secondo inteso a colpire il Benatti per esercizio abusivo della professione (art. 348 Cod. pen. anteriormente alla sanatoria del Testo Unico.)

Afferma il ricorrente: l'esercizio abusivo fu contestato il 12 giugno 1934 (si badi: contestato non provato, perchè i giudici di primo e di secondo grado non ritennero fosse il caso di indagare a fondo, essendo assorbente l'interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico) mentre il Testo Unico fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 1934. Nè, asserisce il ricorrente, si può qui applicare il disposto del primo comma dell'articolo secondo del Codice Penale.

~~Ora~~ Il P. M. ricorrente cade in errore. ~~Esso Affermando che come egli fa questa~~ Affermato che "un fatto costituisce reato soltanto se, come tale, è preveduto dalla legge penale", egli trae da una massima esatta ~~si~~ una conseguenza ~~non~~ erronea, ~~supponendo~~ ~~assumendo~~ ~~come~~ supponendo che soltanto una legge penale possa togliere carattere di reato ~~al~~ ad un fatto. Intanto la lettera ~~della legge~~ del Codice è contro di lui. Dice l'articolo 2 ~~secondo~~ del Cod. pen. che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato." Dunque legge in generale, e non

~~L~~ soltanto legge penale. ~~E questo è~~

L'art. 348 Cod. pen. punisce chi abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione. Dunque occorre che la legge stabilisca quale è l'abilitazione necessaria e quando vi è abuso. Se, come nel nostro caso, una legge posteriore ristabilisce nel Benatti l'abilitazione già posseduta, allora la legge ~~=~~ posteriore al ~~reato~~ fatto fa sì che quel fatto non costituisca più un reato. Non occorre che la legge ~~Il ricorrente non crede~~ sia una legge penale che posteriore modifichi l'art. 348 del Cod. pen. basta che ~~non~~ muti ~~la condizione~~ il requisito dell'abusività in ~~conseguenza~~ conseguenza della quale ~~il~~ quell'articolo stabilisce il reato.

L'esempio portato dal ricorrente non calza. ~~Chi~~ Certo chi porta il fucile senza licenza non sanerà l'infrazione alla legge se si procurerà poi la licenza prescritta. Ma qui ~~non~~ non interviene la legge a modificare la sua condizione; interviene soltanto un postumo omaggio alla ~~legge~~ prescrizione e di carattere meramente personale. Altro discorso dovrebbe esser fatto se, ad esempio, una legge nuova abolisse l'obbligo ~~dell'~~ della licenza di porto d'arme: allora la legge posteriore modificherebbe ~~il~~ il requisito ~~[illegible]~~ essenziale per cui prima vi

era, a norma delle leggi penali, un reato, e saremmo proprio nel nostro caso.

~~Non ci dilungheremo~~ Il motivo secondo, ~~avrà certo~~ ~~il giud~~ essere una specie di consolazione per la ~~pres~~ presagita sconfitta sul primo mezzo, non può essere accolto.

Sul terzo motivo

Il ricorrente denuncia l'impugnata sentenza di mancanza di motivazione perchè non ha discusso e motivato il rigetto di un suo motivo di appello, che il ricorrente così riassume e concreta:

« Il Benatti, non avendo ottenuto nel termine
« di sei mesi dalla promulgazione del
« R. D. Legge 22 marzo 1923 il decreto mini=
« steriale che lo autorizzasse ad esercitare
« l'odontoiatria, non poteva fruire
« nemmeno delle disposizioni del
« R. D. 16 ottobre 1924. » Di tale questione la gravata sentenza non parla, mentre, asserisce il ricorrente, « il Tribunale
« avrebbe dovuto discuterne per necessità
« quando portava il suo esame sulla
« portata dell'art. 367 del nuovo
« Testo Unico delle leggi sanitarie,
« che ai due R. R. D. D. si rife=
« riva. »

Indubbiamente il ricorrente non ha
ben meditata la sentenza contro
cui è insorto. Il Tribunale di
Mantova, come il Pretore di Revere
ha ritenuto che l'art. 367 del Testo Unico
« sia diretto a comprendere fra i
professionisti esercenti la odontoiatria
quelli comunque abilitati a tale
esercizio prima del 1924. » Il Benatti
fu abilitato dalla legge del 1915 dunque
era inutile indagare e discutere
se potesse o non potesse essere abilitato
della legge 22 marzo 1925 a data anche
16 ottobre 1924. L'accoglimento, lar-
gamente motivato, della tesi fondata
sull'art. 367 del Testo Unico, escludeva
ogni altra indagine e motivava
per implicito la reiezione di altre
tesi che — accolta la prima — non
avevano ogni [redacted] senso e ogni significato.

Sul quarto motivo

È un vano e disperato tentativo del ricorrente per riparare ~~alle~~ prevedute ~~sue~~ insuccessi degli altri motivi.

Ammesso – dice il ricorrente – che il Benatti resti abilitato in virtù del Testo Unico, e ~~[illegible]~~ non possa nei suoi confronti applicarsi ~~del~~ l'art. 348 Cod. pen., ~~[illegible]~~ rimane però il fatto che egli non ~~[illegible]~~ è inscritto nell'albo dei medici chirurgi e non ~~è~~ fa ancora parte del Sindacato provinciale dei medici fascisti, che ha una sezione per i dentisti e odontoiatri. La ~~[illegible]~~ Suprema Corte di Cassazione in sede penale dovrebbe pertanto occuparsi di questa pratica ~~[illegible]~~ amministrativa e, ~~[illegible]~~ rilevando l'infrazione alle leggi sindacali, ~~[illegible]~~ infliggere al Benatti non sappiamo quali sanzioni in sostituzione di quelle – riconosciute inapplicabili al caso – del nostro Codice Penale. Basta ~~[illegible]~~ enunciare in questi veri termini ~~questa~~ la pretesa del ricorrente per dimostrarne la inammissibilità.

Ma scendiamo pure alla discussione ~~[illegible]~~ del motivo ~~della [illegible] pretesa del ricorrente~~.

Il Benatti non è inscritto nell'albo dei medici chirurgi. Ma – replica vittoriosamente

Sul quinto motivo

Il ricorrente fonda il suo gravame sul fatto che il Tribunale di Mantova non si è valso della facoltà di cui all'art. 20 ultimo capoverso del Codice di Procedura penale, per sospendere il procedimento ~~penale~~ in attesa di una ~~pretesa~~ asserita ~~pretesa~~ futura decisione del Consiglio di Stato.

In via ~~preliminare~~ pregiudiziale osserviamo che trattasi di una facoltà e non di un obbligo; che tale facoltà di sospensione può esercitarsi o non esercitarsi a seconda dei casi ~~insindacabilmente~~ apprezzabili dal solo giudice del merito; e che quindi ~~non~~ l'esercizio di questa facoltà non è sindacabile ~~in~~ ~~quel~~ davanti la Corte del diritto.

~~Ma premesso ciò che toglie ogni fondamento Nè vale~~

Ma premessa l'eccezione ~~insuperabile~~ pregiudiziale che abbiamo esposta (e che non può venire superata con la disinvolta affermazione ~~fo~~ che "per ferrea conseguenza logica" la facoltà diventava un obbligo ...!!!) non abbiamo

difficoltà alcuna a dimostrare che ~~la pretesa~~ anche il desiderio del ricorrente di veder esercitata dal Tribunale la facoltà di sospensione del procedimento penale, era desiderio ~~fon~~ ~~inf~~ senza fondamento giuridico.

Per evitare ogni divergenza ~~[illegible]~~ riproduciamo le stesse parole del ricorrente circa la pronunzia del Consiglio di Stato IV Sezione in data 13 aprile 1935. Con quella sentenza, «rinviando ogni altra pronuncia sul merito e sulle spese, si ordina la sospensione del provvedimento ministeriale 15 marzo 1935 che dichiarava non trovar luogo a provvedere sull'istanza del Benatti per l'autorizzazione definitiva all'esercizio odontoiatrico per la scadenza del termine stabilito nel decreto del 1923.» Dunque ~~era stata un provvedimento ministeriale che negava al Benatti la messa in termine per~~

il provvedimento contro il quale era insorto
il Benatti non era affatto il diniego di
abilitazione ai sensi dell'art. 367 del
Testo Unico (del 1934), ma era il diniego di mettere
in termine per conseguire l'abilitazione
ai sensi della legge del 1923. E la riserva
del Consiglio di Stato di pronunciarsi
nel merito dopo avere provvisoriamente
sospeso il provvedimento non può che
riguardare ~~che~~ il merito della
questione dei termini per ~~scaduti~~ ~~se~~ ~~ne~~ ~~è~~ ~~il~~ ~~Ministero~~ ~~avuto~~ ~~ottenuti~~ ~~ancora~~ ~~ottenuti~~ ~~ancora~~ ~~ottenuti~~ ~~ancora

amministrativo in corso, si debba trattare della stessa identica questione, che potrebbe ~~essere~~ eventualmente venir risolta in modo diverso dalle due diverse magistrature. Ma nel caso nostro il Consiglio di Stato non è mai stato investito dell'esame della portata dell'art. 367 Testo Unico delle leggi sanitarie, talchè se il Tribunale di Mantova avesse sospeso il proprio giudizio su questa questione (che può ritenersi di quelle che l'art. 20 Cod. proc. pen. definisce „di facile risoluzione") in attesa di ~~della~~ una pronunzia del Consiglio di Stato, sarebbe ancora ad attenderla invanamente!

Confidiamo che ~~la~~ l'accanita ~~[illegible]~~ resistenza con la quale si vuol contrastare al Benatti ~~di fr~~ il beneficio che il ~~legis~~ legislatore gli ha consentito — sanando con una disposizione transitoria del Testo Unico pochissimi casi che il Capo del Governo voleva poco prima risolvere con un disegno di legge —

troverà nell'illuminata coscienza
di codesto altissimo Consesso la sua
condanna definitiva.
E pertanto chiedi'amo che
il ricorso del P. M. presso il Tribunale
di Mantova venga respinto.

Avv. Ivanoe Bonomi

Volta Mantovana
(Mantova)

Corte di Cassazione - 5ª Sez. Penale

Luigi Benatti di Ostiglia, imputato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra venne assolto prima dal Pretore di Revere, poi dal Tribunale di Mantova, in sede di appello, con sentenza 28 gennaio 1936. Contro tale sentenza ~~ricorse~~ ricorse il Procuratore del Re di Mantova.

La questione verte sull'interpretazione da darsi ~~alla~~ alla disposizione transitoria del Testo Unico 27 luglio 1934 sull'esercizio dell'odontoiatria, art. 367.

Questo articolo consente l'esercizio a coloro che «siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori al 1924» Ora il Benatti trovasi nella seguente condizione:

1°- venne abilitato ~~quale~~ in virtù del decreto 22 agosto 1915 che permetteva ai rimpatriati in conseguenza della guerra di esercitare con diplomi esteri;

2°- ~~ma~~ non venne confermato

definitivamente in tale abilitazione da un responso negativo di Commissione istituita con D.L. 22 marzo 1923.

~~Pretore~~ Le due sentenze assolutorie ~~ap~~ giudicano che con il predetto art. 367 si consente, in via di ~~transi~~ sanatoria, l'abilitazione a tutti coloro che furono comunque abilitati in virtù di una delle ~~molte~~ disposizioni anteriori al 1922.

~~A~~ Tale interpretazione è confortata da ~~due~~ queste considerazioni:

1°- se la legge avesse voluto ammettere i soli ~~[illegible]~~ abilitati definitivamente, lo avrebbe detto, come in altri casi contenuti nella legge;

2°- l'intenzione del legislatore è fatta palese dal disegno di legge 25 aprile 1933, che ~~si~~ precede di alcuni mesi il Testo Unico, e dove il caso è risolto ~~senza~~ favorevolmente senza possibilità di equivoci.

CORTE DI CASSAZIONE - 3^ SEZ. PENALE

Luigi Benatti di Ostiglia, imputato di esercizio abusivo della Professione di odontoiatra, venne assoluto, prima dal Pretore di Revere, poi dal Tribunale di Mantova, in sede di appello, con sentenza 28 gennaio 1936. Contro tale sentenza ricorre il procuratore del Re di Mantova.

La questione verte sull'interpretazione da darsi alla disposizione transitoria del Testo Unico 27 luglio 1934 sull'esercizio dell'odontoiatria, art. 367.

Questo articolo consente l'esercizio a coloro che " siano stati legalmente abilitati in virtù di disposizioni anteriori al 1924". Ora il Benatti trovasi nella seguente condizione :

1°) Venne abilitato in virtù del decreto 22 agosto 1915 che permetteva ai rimpatriati in conseguenza della guerra di esercitare con diplomi esteri ;

2°) non venne confermato definitivamente in tale abilitazione da un responso negativo di commissione istituita con D. L. 22 marzo 1923.

Le due sentenze assolutorie giudicano che con il predetto articolo 367 si consente, in via di sanatoria, l'abilitazione a tutti coloro, che furono comunque abilitati in virtù di una delle disposizioni anteriori al 1924.

Tale interpretazione è confortata da queste considerazioni: 1) se la legge avesse voluto ammettere i soli abilitati definitivamente, lo avrebbe detto, come in altri casi contemuti nella legge;

./.

2) l'intenzione del legislatore è fatta palese dal disegno di legge 25 aprile 1933, che precede di alcuni mesi il Testo Unico, e dove il caso è risolto favorevolmente senza possibilità di equivoci.